Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 112° — Numero 207**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 17 agosto 1971** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 13 maggio 1971
registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1971
registro n. 28 Difesa, foglio n. 70

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare già conferite « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate:

MEDAGLIA DI BRONZO

CORTI Francesco, nato il 18 febbraio 1913 a Castelnuovo Monti (Reggio Emilia), ex c.n. LXXIX btg. cc.nn. - Gruppo autocarrato « Tagliamento »: — **Ardito combattente durante aspro e lungo combattimento sostenuto contro ingenti forze nemiche, si prodigava per rifornire il reparto di munizioni e spontaneamente per ben due volte trasportava in zona retrostante commilitoni feriti attraversando zone scoperte ed intensamente battute. Esempio di virtù militari e di umano altruismo.** — Tschebotareswhi, 21-25 agosto 1942.

DOMENIGHINI Pietro, nato il 2 aprile 1909 a Pian di Breno (Brescia), ex c.n. LXXIX btg. cc.nn. - Gruppo autocarrato « Tagliamento ». — **Esploratore di un battaglione cc.nn. costante esempio ai propri camerati per ardimento, valore, sprezzo del pericolo, attaccava decisamente una pattuglia nemica con lancio di bombe a mano riuscendo a catturare tre prigionieri ed a mettere in fuga gli altri due nemici.** — Tschebotareswhi, 21-25 agosto 1942.

CROCE AL VALOR MILITARE

SIMONETTI Terenzio, nato il 21 gennaio 1920 a Baschi (Terni), caporale (ora deceduto) 2° reggimento fanteria. — Durante un attacco per la conquista di un importante posizione fortificata, saldamente tenuta da rilevanti forze ribelli era di costante esempio per sprezzo del pericolo e senso del dovere. Incurante della nutrita azione di fuoco dell'avversario manovrava il proprio fucile mitragliatore, in piedi primo fra i primi all'assalto della posizione dove il nemico abbandonava morti e feriti. — Quota 866 Passo Vrata (Croazia), 30 maggio 1943.

(7093)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1970, n. **1495.**

Revoca delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica per i comuni della provincia di Trapani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le note 12 ottobre 1966, n. 8090 e 3 gennaio 1968, n. 7779, con le quali il medico provinciale di Trapani avanza motivata richiesta per la revoca totale di tutte le dichiarazioni di zone ad endemia malarica ancora operanti per i comuni di quella provincia;

Visti i pareri espressi in merito dal consiglio provinciale di sanità nelle sedute del 23 settembre 1966 e 1° dicembre 1967;

Visti i regi decreti 8 marzo 1903, n. 82; 18 giugno 1903, n. 296; 23 gennaio 1913, n. 136 e 6 agosto 1914, n. 1020 con i quali le zone ad endemia malarica furono stabilite;

Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

Le dichiarazioni di zone ad endemia malarica per i comuni attualmente della provincia di Trapani, contenute nei regi decreti: 8 marzo 1903, n. 82; 18 giugno 1903, n. 296; 23 gennaio 1913, n. 136 e 6 agosto 1914, n. 1020, sono revocate.

Per effetto del presente decreto, la provincia di Trapani, nella sua attuale giurisdizione, non ha più comuni con zone dichiarate ad endemia malarica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1970

SARAGAT

MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 111. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1970, n. **1496.**

Approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi;

Visti gli articoli 10 e 11 della legge 17 luglio 1954, n. 600, che stabiliscono i diritti dovuti per il saggio dei metalli preziosi effettuati nei laboratori degli uffici provinciali metrici e dell'ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi;

Visto il regolamento sul servizio metrico, approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni;

Sentito il parere del comitato centrale metrico;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'annesso regolamento contenente le norme per l'applicazione della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Art. 2.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato è autorizzato ad emanare, con suo decreto, sentito il parere del comitato centrale metrico, apposite istruzioni tecniche sulle modalità di applicazione delle disposizioni contenute nell'annesso regolamento.

Le istruzioni tecniche di cui al precedente comma potranno essere soggette a revisione, sentito il parere del comitato centrale metrico, ogni qualvolta ciò sia riconosciuto opportuno, in relazione ad intervenuti progressi nella tecnologia dei metalli preziosi e nei metodi di saggio dei metalli medesimi.

Art. 3.

Sono abrogati il regolamento per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, nonchè ogni altra norma incompatibile con quelle dell'annesso regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — GAVA — RESTIVO — FERRARI AGGRADI — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 105. — CARUSO

Regolamento per l'applicazione della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

CAPITOLO I

Dei metalli preziosi e dei loro titoli legali

Art. 1.

L'obbligo del marchio di identificazione e della indicazione del titolo di cui all'art. 2 della legge si applica alle materie prime e ai lavori di platino, palladio, oro e argento anche se eseguiti per conto del committente e con materiali da questi forniti.

Nelle materie prime contenenti in misura commercialmente valutabile altri metalli preziosi, oltre quello prevalente, alla indicazione del titolo di questo può essere aggiunta anche quella del titolo degli altri metalli preziosi presenti nella lega.

Il titolo delle materie prime e dei lavori in metalli preziosi si intende garantito a fusione quando, indipendentemente dalla eventuale eterogeneità della lega o dalla natura composita delle diverse parti dell'oggetto, il rapporto in peso tra il fino e il complesso dei metalli componenti la lega sia corrispondente al titolo dichiarato, espresso in millesimi.

Ai sensi del precedente comma, negli oggetti d'oro, di palladio e d'argento si considera come fino il platino eventualmente presente nelle rispettive leghe.

Art. 2.

In sede di controllo del titolo, si considera garantito a fusione il titolo della materia prima o dell'oggetto, determinato con l'osservanza dei metodi di analisi e con le modalità di prelievo dei campioni di analisi di cui ai successivi articoli 11, 12, 13 e 14, tenuto conto delle eventuali tolleranze sul titolo nominale e degli errori ammessi in sede di analisi, di cui all'art. 6 della legge.

Art. 3.

E' ammesso che i lavori in platino, palladio, oro e argento portino impresso il titolo effettivo, quando questo risulti superiore ai massimi titoli legali rispettivamente consentiti, e cioè: di 950/1000 per il platino e il palladio, di 750/1000 per l'oro e di 925/1000 per l'argento.

Gli oggetti d'oro e argento, aventi un titolo effettivo compreso tra due titoli legali rispettivamente ammessi e, in particolare, gli oggetti importati o quelli destinati alla esportazione e successivamente posti in vendita nel territorio della Repubblica, devono essere marchiati col titolo legale immediatamente inferiore al titolo effettivo degli oggetti medesimi.

Le materie prime possono essere prodotte a qualsiasi titolo, ma devono recare impressa l'indicazione del loro titolo reale.

Il marchio di identificazione e l'indicazione del titolo devono essere impressi sulle materie prime e sugli oggetti di metalli preziosi prima che siano posti in commercio.

Le materie prime e gli oggetti di metalli preziosi si intendono posti in commercio all'atto in cui lasciano la sede del fabbricante, importatore, o commerciante di materie prime, per essere consegnati all'acquirente.

Art. 4.

In relazione alla riconosciuta difficoltà di imprimere il prescritto marchio di identificazione e l'indicazione del titolo, senza danno, sulle casse da orologio in platino, palladio, oro e argento, successivamente al montaggio di queste o all'introduzione in esse delle relative macchine, è consentito che le casse da orologio allo stato grezzo siano importate in temporanea in territorio nazionale per l'apposizione del prescritto marchio dell'importatore.

La stessa facoltà è accordata all'importatore di oggetti in platino, palladio, oro e argento, parzialmente o totalmente smaltati, o recanti pietre preziose che ne impediscano la marchiatura.

Art. 5.

Ai sensi del primo comma dell'art. 6 della legge si intendono per materia prima di platino, palladio, oro e argento i metalli puri e le loro leghe, nelle seguenti forme:

1) i lingotti, i pani, le verghe, i bottoni, i granuli, ed in genere ogni prodotto ricavato da fusione;

2) i laminati ed i trafilati, in lamine, barre, fili e in genere ogni prodotto predisposto ad ulteriore processo di trasformazione;

3) i semilavorati di qualsiasi forma e dimensione, e cioè i prodotti di processi tecnologici di qualsiasi natura, meccanici e non, che pur presentando una struttura finita o semi finita, non risultino diretti ad uno specifico uso o funzione, ma siano destinati ad essere intimamente inseriti in oggetti compositi, garantiti nel loro complesso dal produttore che opera il montaggio;

4) le polveri prodotte con processi di natura chimica od elettrochimica o meccanica;

5) le leghe brasanti, ad eccezione delle leghe per saldature «ad argento» destinate ad impieghi industriali estranei alla lavorazione dei metalli preziosi.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 6 della legge, non è ammessa alcuna tolleranza sui titoli delle materie prime di cui al precedente articolo, e sui titoli dei seguenti lavori:

a) lavori in oro, ad eccezione di quelli indicati dall'art. 6, comma terzo, della legge;

b) lavori in argento massiccio, o di pura lastra, e cioè quelli realizzati senza alcuna saldatura.

Art. 7.

La tolleranza di 10 millesimi di cui al secondo comma, lettera *b*) dell'art. 6 della legge, è ammessa sul titolo medio, a fusione completa dei lavori in platino, o in palladio, o in argento, a saldatura semplice, e cioè per i lavori nei quali le saldature, anche se plurime, siano tutte effettuate con leghe brasanti dello stesso titolo.

Sui lavori di cui al precedente comma il titolo della lega costitutiva, saldature escluse, non deve essere inferiore al titolo legale per l'argento ed a quello tollerato dall'art. 6, secondo comma, lettera *a*) della legge, per il platino e il palladio.

Art. 8.

La tolleranza di 25 millesimi si applica sul titolo medio, a fusione completa, dei lavori in platino, in palladio e in argento previsti dall'art. 6, secondo comma, lettera *c*) della legge.

Per lavori in filigrana e per lavori a piccole maglie si intendono esclusivamente quelli la cui costituzione essenziale derivi dalla elaborazione di un filo metallico continuo, a guisa di merletto, con largo impiego di piccole saldature. Non sono classificabili in tale categoria i lavori aventi analogo aspetto esteriore, qualora siano ottenuti dalla lastra, attraverso operazioni di tranciatura.

Per lavori in stile etrusco, a molte saldature, per lavori vuoti e simili devono intendersi quelli eseguiti con due o più saldature a titoli diversi.

I manici dei coltelli e in genere i lavori in argento costituiti di due parti opposte e simmetriche, congiunte tra loro (a guisa delle valve di una conchiglia) da una unica saldatura, devono essere considerati come lavori vuoti, quando il peso globale dell'oggetto non superi i 50 grammi. Resta ferma, per tali lavori, la norma di cui all'ultimo comma del precedente art. 7.

Art. 9.

La tolleranza di 3 millesimi sui lavori in oro eseguiti col metodo della microfusione in cera persa con iniezione centrifuga, è ammessa sui soli oggetti che rechino l'indicazione del titolo di 753 millesimi, applicato con la speciale impronta prevista nella tabella di cui al successivo art. 38.

Art. 10.

Il riconoscimento delle caratteristiche costruttive previste dalla legge, ai fini della eventuale concessione delle tolleranze sul titolo nominale, di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9, si effettua a vista, seguendo i criteri indicati negli articoli stessi.

In caso di dubbio o di contestazioni sull'esito del riconoscimento a vista di cui al precedente comma, ed in tutti i casi in cui ciò si renda necessario ai sensi della legge, detto esame è integrato da ulteriori indagini, non escluse quelle da effettuare con le modalità di prelievo dei campioni di analisi di cui ai successivi articoli 11, 12, 13, 14 e 15.

Art. 11.

Ai sensi dell'art. 21, lettera *a*) della legge, si intendono per «campioni» (campioni di analisi) le parti di metallo prelevate dalla materia prima o dal semilavorato o dall'oggetto, per eseguire il saggio tendente ad accertare l'esattezza del titolo. Tali campioni possono essere costituiti anche da interi oggetti, quando particolari caratteristiche costruttive o dimensionali degli stessi lo richiedano.

Il quantitativo di metallo da prelevare deve essere tale da consentire per ciascun campione, l'esecuzione di almeno quattro saggi, come previsto dal successivo art. 66.

Art. 12.

Il prelevamento di campioni di analisi di materie prime di cui al precedente art. 5, portanti impresso il titolo dichiarato e il marchio di identificazione, si effettua col metodo della trapanatura o della cesoiatura o della unghiatura in più punti, compatibilmente con le caratteristiche dimensionali del pezzo, dopo di aver pulito le porzioni di superfici prescelte, avendo cura che materiali estranei eventualmente aderenti al metallo prezioso od agli utensili impiegati, non abbiano a mescolarsi col campione prelevato; per i semilavorati può procedersi anche con il metodo della raschiatura.

Una parte della materia prelevata, sigillata dall'ispettore metrico, potrà essere lasciata in consegna all'interessato, qualora egli ne faccia espressa richiesta, per eventuali contestazioni e ripetizione dei saggi.

La scelta dei punti di prelevamento dei campioni di analisi si opera come appresso:

1) lingotti, verghe e simili: tre prelievi, di cui due ad opposte estremità del pezzo, ed una, in profondità, nel corpo del medesimo;

2) bottoni, pezzi tondeggianti in genere: due prelievi, di cui uno nel corpo del pezzo. Nel caso di bottoni di piccole dimensioni si procede al ritiro di uno o più esemplari scelti a caso;

3) lastre, profilati, ecc.: due prelievi, in punti convenientemente distanti dal pezzo.

4) semilavorati:

se di peso inferiore a 5 grammi: ritiro di due o più esemplari, scelti a caso;

se di peso superiore a 5 grammi: prelievo di almeno un grammo di metallo su ciascun esemplare, da un gruppo di almeno tre, scelti a caso;

5) polveri ed affini: prelievo nella massa, previo rimescolamento della stessa;

6) leghe brasanti: prelievo come al punto 3).

Art. 13.

Il prelevamento di campioni da oggetti di metalli preziosi finiti già muniti, nei modi previsti dal presente regolamento, del marchio di identificazione e dell'impronta del titolo legale e pronti alla vendita, si effettua con i metodi della trapanatura, della cesoiatura o della raschiatura, previo accertamento che l'oggetto e gli utensili da impiegare siano convenientemente puliti ed avendo cura di raschiare preventivamente gli strati superficiali dell'oggetto ove il titolo possa risultare maggiorato, a seguito di processi galvanici o per trattamenti di decapaggio.

Ferma restando l'esigenza di disporre dei quantitativi minimi di metallo di cui all'ultimo comma del precedente art. 11, dovrà essere evitato, laddove ciò sia tecnicamente possibile, ogni eccessivo danneggiamento dell'oggetto. A tal fine il possessore dell'oggetto ha la facoltà di prescegliere la più idonea modalità di prelievo e di procedere personalmente, o con l'ausilio di persona di sua fiducia, alla effettuazione dell'operazione.

Parte della materia prelevata può essere trattenuta dal possessore dell'oggetto, con le modalità e per gli scopi di cui al secondo comma del precedente art. 12, unitamente a quanto resta dell'oggetto.

Art. 14.

La scelta dei punti di prelevamento dei campioni di analisi da oggetti finiti, si effettua come appresso:

1) oggetti d'oro, di qualunque tipo, ivi compresi quelli ottenuti con microfusione, oggetti di platino, palladio e argento massicci o di pura lastra: due prelievi, come al punto 2) o al punto 3) del precedente art. 12, terzo comma, a seconda che la forma, le dimensioni e l'estensione dell'oggetto siano assimilabili all'uno o all'altro dei due casi ivi considerati; oppure un prelievo composto di piccole quantità di metallo ricavate da ogni parte dell'oggetto;

2) oggetti di platino, palladio e argento, a saldatura semplice: tre prelievi, di cui il primo in due o più parti dell'oggetto lontane da zone saldate e comunque non contaminate da saldature, il secondo operato uniformemente su tutta la superficie in maniera da riprodurre, nei limiti del possibile, la composizione media dell'oggetto stesso ed il terzo operato esclusivamente in due o più zone di saldatura. I saggi, effettuati separatamente sui tre prelievi dovranno indicare rispettivamente il titolo della lega base (metallo massiccio o lastra), il titolo medio dell'oggetto ed il titolo medio (avente solo valore orientativo) delle zone saldate;

3) oggetti di platino, palladio e argento, in filigrana, o in stile etrusco, o a piccole maglie, o a molte saldature, o vuoti e simili:

a) per i lavori in filigrana, a piccole maglie e per quelli, in genere, ottenuti dalla elaborazione di un filo continuo: due o più prelievi, compatibilmente con la estensione dell'oggetto, ritagliati in più punti dell'oggetto stesso;

b) per i lavori in stile etrusco: due o più prelievi in più punti dell'oggetto, ivi comprese le zone recanti saldature, in maniera da riprodurre, nei limiti del possibile, il titolo medio dell'oggetto stesso; successiva riduzione in minuti frammenti, ai fini dell'ulteriore prelevamento delle prese di saggio;

c) altri lavori a molte saldature: tre prelievi con le stesse modalità e per le stesse utilizzazioni di cui al precedente punto 2).

Art. 15.

Il ricorso alla fusione completa dell'oggetto può essere operato nei casi in cui il risultato del primo ed, eventualmente, del secondo saggio dia adito a fondati dubbi circa l'effettiva corrispondenza dei campioni di analisi, prelevati con i metodi di cui ai precedenti articoli 13 e 14, alla composizione dell'oggetto da cui derivano. Lo stesso procedimento può essere eseguito quando ciò sia esplicitamente richiesto dalle parti interessate ai risultati dell'analisi.

La fusione dell'oggetto è eseguita a cura del titolare del marchio di identificazione, alla presenza e secondo le direttive dell'ispettore metrico, presso l'officina del titolare medesimo o presso officina di terzi da lui designata, idoneamente attrezzata, od anche, laddove possibile, presso i laboratori di saggio dell'ufficio provinciale metrico competente.

Art. 16.

I metodi ufficiali di analisi per l'accertamento dei titoli delle materie prime e dei lavori in platino, palladio, oro e argento, ai fini della legge, sono i seguenti:

PLATINO

Metodo I: analisi gravimetrica, per attacco della lega con acqua regia, precipitazione con cloruro di ammonio e riduzione a platino metallico, mediante calcinazione.

Metodo II: analisi gravimetrica, per attacco con acqua regia e riduzione a platino metallico con calomelano.

Metodo III: analisi gravimetrica, per attacco con acqua regia e riduzione a platino metallico con magnesio.

Metodo IV: analisi per coppellazione e successivi attacchi («spartimenti») con acido nitrico ed acido solforico, fino a separazione completa dei metalli preziosi presenti nella lega.

Il IV metodo di saggio è valido per le sole materie prime. Il grado di precisione dei metodi comporta, in sede di analisi, un errore non superiore a millesimi ± 2,0.

PALLADIO

Analisi gravimetrica, per attacco con acqua regia e precipitazione con dimetilgliossima. Il grado di precisione del metodo comporta, in sede di analisi, un errore non superiore a millesimi ± 2,0.

ORO

Coppellazione e successivo spartimento con acido nitrico. Il grado di precisione del metodo comporta, in sede di analisi, un errore non superiore a millesimi ± 1,0.

ARGENTO

Analisi volumetrica, col «Metodo di Gay-Lussac», per attacco con acido nitrico e precipitazione con cloruro di sodio. Il grado di precisione del metodo comporta, in sede di analisi, un errore non superiore a millesimi ± 1,0.

Per tutti i metalli suindicati, le analisi devono essere eseguite con doppia determinazione del titolo, per ciascun campione di analisi prelevato dalla lega in esame.

Ai fini della riduzione dell'errore di analisi, può farsi ricorso, su richiesta di terzi interessati ai risultati delle analisi medesime ed a spese degli stessi, alla reiterazione, per due o più volte, dello stesso saggio della lega in esame, compatibilmente con i quantitativi di essa posti a disposizione del saggiatore.

In relazione al numero di saggi eseguiti, i limiti di approssimazione delle analisi saranno estesi fino al valore di 1/4 degli errori ammessi, rispettivamente, per il platino, il palladio, l'oro e l'argento.

CAPITOLO II

Del marchio di identificazione

Art. 17.

Il marchio di identificazione di cui all'art. 7 della legge è costituito da un'impronta poligonale, identificata nell'apposita tabella annessa al presente regolamento, recante all'interno la sagoma di una stella a cinque punte, il numero caratteristico attribuito all'azienda assegnataria e la sigla della provincia ove la medesima ha la propria sede legale.

In relazione alle esigenze degli oggetti da marchiare, la matrice del marchio di cui al precedente comma è realizzata dalla Zecca, in una serie di quattro diverse grandezze, caratterizzate dalle dimensioni nominali indicate nella tabella di cui al precedente comma.

Le caratteristiche dell'impronta devono essere tali che risultino incisi sull'oggetto e non impressi a rilievo, la stella, il numero e la sigla di cui al primo comma e, per le impronte della quarta grandezza, anche il contorno poligonale dell'impronta medesima.

Oltre che nelle quattro grandezze di cui ai precedenti commi, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato può disporre, con suo decreto, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere del comitato centrale metrico, che il marchio di identificazione possa essere realizzato anche in altre grandezze, quando ciò sia espressamente richiesto da esigenze di carattere tecnico.

Per le stesse esigenze di cui al precedente comma e con le stesse modalità, potranno essere disposte, per i fusti dei punzoni, dimensioni normalizzate diverse da quelle previste dall'art. 37, terzo comma, e, per le impronte dei titoli legali, per le impronte del marchio degli uffici provinciali metrici e per le impronte del bollo delle rimanenze, grandezze diverse da quelle previste, rispettivamente, dagli articoli 38, 50 e 77 del presente regolamento.

Art. 18.

Il marchio di identificazione è assegnato alle aziende che esercitano una o più delle seguenti attività:

a) vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati, secondo le definizioni di cui al precedente art. 5;

b) fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe;

c) importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe.

Ai sensi della precedente lettera *b*), il marchio di identificazione è anche assegnato, a domanda, a quelle aziende commerciali che, pur esercitando come attività principale la vendita di prodotti finiti di fabbricazione altrui, risultano dotate di un proprio laboratorio, idoneo alla fabbricazione di oggetti in metalli preziosi. La concessione è subordinata all'accertamento di tale requisito, da effettuarsi a spese della azienda interessata, dall'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi competente per territorio.

Art. 19.

L'importatore, all'atto in cui pone in vendita nel territorio della Repubblica gli oggetti importati, assume tutte le responsabilità e gli oneri imposti dalla legge e dal presente regolamento ai produttori nazionali.

Le responsabilità e gli oneri di cui al precedente comma non sussistono per gli importatori di oggetti fabbricati in Paesi esteri, nel regime di reciprocità di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge.

Art. 20.

E' fatto divieto di apporre il proprio marchio di identificazione su oggetti in metalli preziosi o loro leghe, di fabbricazione altrui, ad eccezione dell'importatore per gli oggetti da esso importati.

Quando all'esecuzione di oggetti in metalli preziosi concorrono vari fabbricanti, l'obbligo dell'apposizione del marchio di identificazione e dell'impronta del titolo incombe al fabbricante che cura l'immissione in commercio del prodotto finito.

Ai fini indicati dal precedente comma, lo scambio di tali parti si effettua con le norme stabilite al successivo art. 42 per i semilavorati.

L'obbligo di detenere ed usare il marchio di identificazione non sussiste per chiunque esegua, per conto di terzi titolari del marchio stesso, lavorazioni parziali che non alterino la sostanza costitutiva dell'oggetto, come: pulitura, incassatura, montaggio, e non sussiste per chiunque esegua, su oggetti usati, riparazioni per conto di privati committenti.

I predetti operatori sono però tenuti a procurarsi e a esibire, in sede di eventuali controlli operati ai sensi dell'art. 21 della legge, *documenti giustificativi atti a comprovare l'origine* e la proprietà degli oggetti detenuti presso il proprio laboratorio.

Art. 21.

La domanda di iscrizione al registro di cui all'art. 9 della legge deve essere presentata alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia ove l'azienda richiedente ha la propria sede legale.

Detta domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

a) la denominazione dell'azienda e la sua sede legale;

b) le generalità del titolare della licenza di cui all'art. 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) e la sua posizione in seno all'azienda. Nel caso di ditte individuali o di imprese artigiane, la detta licenza di pubblica sicurezza deve risultare intestata allo stesso titolare della ditta o dell'impresa;

c) l'attività o le attività esercitate dall'azienda, ai sensi del precedente art. 18;

d) il numero e l'ubicazione delle eventuali altre sedi della azienda (filiali, stabilimenti) anche se situate in altre province, nelle quali siano svolte le stesse attività.

Alla domanda devono essere allegate:

1) copia della licenza di pubblica sicurezza, di cui alla precedente lettera *b*);

2) ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concessione governativa di cui al n. 204 della tabella allegato *A* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121;

3) ricevuta rilasciata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e comprovante il pagamento del diritto di iscrizione di cui al n. 14 della tariffa allegato *A* approvata con regio decreto 11 luglio 1941, n. 971, e successive modificazioni.

Art. 22.

La domanda di concessione del marchio deve essere presentata all'ufficio metrico e del saggio dei metalli preziosi della provincia in cui l'azienda richiedente ha la propria sede legale.

Detta domanda, in carta legale, deve contenere le stesse indicazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) del precedente art. 21.

Alla domanda devono essere allegati:

1) certificato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, attestante l'iscrizione dell'azienda nel registro di cui all'art. 9 della legge e la sua classificazione ai fini del pagamento del diritto erariale di saggio e marchio, secondo quanto stabilito al secondo comma dell'art. 10 della legge stessa (impresa artigiana, azienda commerciale con annesso laboratorio; azienda industriale);

2) ricevuta della tassa di concessione governativa di cui al n. 141 della tabella allegato *A* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121;

3) quietanza di versamento del diritto erariale di saggio e marchio di cui all'art. 10 della legge.

Art. 23.

Per le aziende industriali, la documentazione da allegare alla domanda di concessione del marchio ai sensi del precedente art. 22 deve essere corredata da una dichiarazione in carta legale sulla quale sia indicato, per gli effetti del terzo comma dell'art. 10 della legge, il numero dei dipendenti della azienda stessa.

In detto numero devono essere inclusi tutti i prestatori di lavoro subordinato dell'azienda, indipendentemente dalle rispettive qualifiche — operai, impiegati, dirigenti amministrativi o tecnici — e dal loro eventuale impiego in settori dell'impresa anche non direttamente connessi con la lavorazione dei metalli preziosi.

Art. 24.

Per le aziende a carattere artigianale, che all'atto della domanda di concessione del marchio non risultino ancora iscritte all'albo delle imprese artigiane, ma ne abbiano fatto debitamente richiesta, la documentazione da allegare alla domanda di concessione del marchio ai sensi del precedente art. 22 deve essere corredata da una dichiarazione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalla quale risulti che la detta richiesta d'iscrizione all'albo è in corso d'istruttoria.

Art. 25.

Fatta eccezione per quanto disposto dall'art. 28 della legge per le aziende già in possesso del marchio di identificazione di cui alla cessata legge 5 febbraio 1934, n. 305, il numero caratteristico del marchio di cui al precedente art. 17 è assegnato alle aziende richiedenti, nell'ordine di ricevimento delle rispettive domande di concessione, iniziando la nuova serie dal primo numero successivo all'ultimo attribuito ai sensi della stessa legge 5 febbraio 1934.

La numerazione prosegue nell'ambito di ciascuna provincia, senza soluzione di continuità.

Il numero caratteristico dei marchi per qualsiasi motivo scaduti, ritirati od annullati non può essere più attribuito.

Eccezioni al disposto di cui al precedente comma possono essere fatte, con decreto motivato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, per quelle ditte cui il marchio sia stato ritirato ai sensi del sesto comma dell'art. 10 della legge e che, all'atto della eventuale ripresa della propria attività e della presentazione della nuova domanda d'iscrizione nel registro e di concessione del marchio, richiedano l'attribuzione dello stesso numero precedentemente posseduto.

Art. 26.

Dei marchi di identificazione comunque scaduti, ritirati o annullati, e di quelli eventualmente riattribuiti ai sensi del quarto comma del precedente art. 25, viene data cronologicamente notizia sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sulla stessa *Gazzetta Ufficiale* viene data altresì notizia degli eventuali smarrimenti di punzoni recanti l'impronta del marchio di identificazione.

La denuncia di tali smarrimenti deve essere fatta dall'interessato all'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi entro 48 ore.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato ha facoltà di disporre, con proprio decreto, che all'azienda che abbia smarrito uno o più punzoni sia assegnato un nuovo numero caratteristico di marchio, quando risulti accertato l'uso abusivo dei punzoni smarriti.

I punzoni dei marchi comunque scaduti, ritirati od annullati, e quelli resi inservibili dall'uso, sono riconsegnati al competente ufficio provinciale metrico e del saggio, che ne prende debita nota e ne rilascia ricevuta all'interessato, dopo averne accertata l'autenticità.

La deformazione dei punzoni di cui al precedente comma è effettuata dallo stesso ufficio almeno ogni sei mesi e viene parimenti registrata.

Art. 27.

Il marchio di identificazione è assegnato all'impresa, e ad essa rimane attribuito indipendentemente dalle eventuali variazioni delle persone fisiche titolari della relativa licenza di pubblica sicurezza.

L'impresa deve segnalare le dette variazioni entro il termine di dieci giorni all'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi che ha rilasciato il marchio e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui registro è iscritta.

Alle imprese che svolgono la propria attività in più sedi o stabilimenti, è assegnato un unico marchio.

Art. 28.

Ai sensi dell'art. 10 della legge e dei precedenti articoli 23 e 24, all'atto di accoglimento della domanda di concessione del marchio di identificazione l'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi riscuote i seguenti diritti erariali:

a) per le aziende industriali che impiegano oltre cento dipendenti . L. 200.000

b) per le aziende industriali che impiegano non più di cento dipendenti » 100.000

c) per le aziende commerciali (importatori; venditori di materie prime o semilavorati; venditori di prodotti finiti provvisti di un proprio laboratorio di fabbricazione) » 25.000

d) per le aziende di produzione iscritte all'albo delle imprese artigiane » 25.000

e) per le aziende di produzione a carattere artigianale che hanno in corso di istruttoria la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane » 25.000

Art. 29.

Le aziende di cui alla lettera e) del precedente art. 28, che non ottengono l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, sono tenute ad effettuare un versamento integrativo di L. 75.000 per il raggiungimento dell'importo minimo del diritto erariale di saggio e marchio stabilito per le aziende industriali.

A tal fine, la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comunica all'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi il definitivo rigetto della domanda di iscrizione all'albo.

Il detto ufficio metrico notifica all'azienda interessata l'obbligo di effettuare entro trenta giorni il predetto versamento integrativo. Trascorso tale termine, lo stesso ufficio metrico provvede al ritiro dei marchi di identificazione, nei modi previsti al sesto comma dell'art. 10 della legge.

Art. 30.

I diritti erariali di saggio e marchio vengono esatti a cura degli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi mediante le marche « pesi, misure e marchio », da applicare su apposite quietanze.

Le indennità di mora di cui all'art. 10 della legge e i versamenti integrativi di cui al precedente art. 29 sono riscossi mediante la stessa procedura, con quietanze distinte da quelle afferenti al diritto principale.

Art. 31.

All'atto del pagamento del diritto erariale relativo al rinnovo annuale del marchio, da effettuare ai sensi del quarto comma dell'art. 10 della legge, l'azienda interessata deve presentare il certificato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui al n. 1) del precedente art. 22, debitamente aggiornato, o una dichiarazione della stessa camera attestante che nessuna variazione è intervenuta nei dati del certificato originario, e deve dimostrare di essere al corrente con la rinnovazione annuale della tassa di concessione governativa di cui al n. 141 della tabella allegato *A* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.

Le aziende industriali devono altresì produrre, analogamente aggiornata, la dichiarazione di cui al precedente art. 23.

Art. 32.

Il registro tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a norma dell'art. 9 della legge, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) numero d'ordine progressivo d'iscrizione dell'azienda;

b) data di ricevimento della domanda di iscrizione;

c) denominazione e sede legale dell'azienda;

d) ubicazione delle eventuali altre sedi dell'azienda (filiali, stabilimenti), anche se situate in altre province;

e) attività esercitate dall'azienda, ai sensi del precedente art. 18;

f) numero e data d'iscrizione nel registro delle ditte o nell'albo delle imprese artigiane;

g) numero e data della licenza rilasciata dalla autorità di pubblica sicurezza, generalità del titolare della licenza stessa e sua posizione in seno all'azienda;

h) la riproduzione degli eventuali marchi tradizionali di fabbrica, o sigle particolari, consentiti ai sensi dell'art. 8 della legge e depositati nei modi di cui al successivo art. 49;

i) numero caratteristico del marchio di identificazione, assegnato dall'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi e da questo comunicato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura entro due mesi dalla data di presentazione, da parte dell'interessato della domanda di concessione del marchio.

Entro il mese di dicembre di ogni anno le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura trasmettono agli uffici metrici, in doppio esemplare, un ruolo corrispondente al registro di cui al primo comma contenente le indicazioni di cui ai punti a), c), d), e), g), i).

Nel corso dell'anno successivo, tale ruolo è aggiornato a cura dell'ufficio metrico, mediante i dati comunicati dalle camere, con l'aggiunta delle aziende che nell'anno ottengono la iscrizione al registro camerale e con la cancellazione di quelle cessate.

Sul ruolo vengono registrati dall'ufficio provinciale metrico, gli estremi delle quietanze dei diritti di saggio e marchio riscossi nell'anno.

Entro il 15 gennaio dell'anno successivo una copia del ruolo, completata delle predette indicazioni, è restituita alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura vengono altresì annotati in appositi fascicoli, singolarmente riservati a ciascuna azienda, tutti i pagamenti effettuati dalla ditta stessa per le tasse di concessione governativa di cui ai numeri 120, 141 e 204 della tabella allegato *A* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, nonchè per i diritti erariali di saggio e marchio di cui all'art. 10 della legge.

A tal fine gli uffici metrici comunicano alle camere in occasione dell'adempimento di cui alla lettera i) del primo comma, gli estremi del primo versamento della predetta tassa di concessione governativa di cui al n. 141 della tabella, e del primo diritto erariale di saggio e marchio. Per l'annotazione dei rinnovi annuali di tutte le tasse di concessione governativa le aziende interessate esibiscono direttamente alle camere le relative ricevute.

Presso gli uffici provinciali metrici sono parimenti tenuti appositi fascicoli, riservati alle singole aziende, per la conservazione degli atti afferenti alle aziende stesse e per tutte le registrazioni relative agli adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 33.

Il registro nazionale dei fabbricanti ed importatori, di cui all'ultimo comma dell'art. 9 della legge, comprende tutti gli assegnatari dei marchi di identificazione.

Detto registro viene pubblicato a cura del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 giugno di ogni anno, ed è riferito alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno precedente.

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura trasmettono a tal fine al servizio centrale metrico del predetto Ministero, entro il mese di febbraio di ogni anno, copia dei propri registri, preventivamente messi al corrente delle variazioni eventualmente intervenute, fino alla stessa data del 31 dicembre, nei dati di cui alle lettere c), d), e) e g) del precedente art. 32.

La stampa del registro nazionale è effettuata dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

Art. 34.

Il registro nazionale di cui al precedente art. 33 è distinto per province, poste in ordine alfabetico.

Per ciascuna provincia sono elencate, nell'ordine corrispondente al numero caratteristico dei rispettivi marchi di identificazione, tutte le aziende assegnatarie dei marchi stessi le quali, alla data cui è riferito il registro, risultino regolarmente iscritte nei corrispondenti registri della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Per ogni ditta iscritta, sono elencate, oltre il numero caratteristico del marchio, le seguenti indicazioni:

a) la data di iscrizione sul registro camerale;

b) la data di assegnazione del marchio di identificazione;

c) la denominazione e la sede legale dell'azienda;

d) l'ubicazione delle eventuali altre sedi dell'azienda (filiali, stabilimenti), anche se situate in altre province;

e) le attività esercitate dall'azienda, ai sensi del precedente art. 18;

f) le generalità del titolare della licenza rilasciata dalla autorità di pubblica sicurezza e la sua posizione in seno alla azienda;

g) la riproduzione degli eventuali marchi tradizionali di fabbrica, o sigle particolari, consentite ai sensi dell'art. 8 della legge.

Art. 35.

Copie del registro nazionale di cui ai precedenti articoli 33 e 34 sono fornite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato agli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ove sono ammesse alla gratuita consultazione di coloro che ne abbiano interesse, con le modalità stabilite dal Ministero medesimo.

Copie del registro sono altresì fornite alla Zecca e al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane.

Copie del registro possono essere anche poste in vendita, a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato, secondo le norme della legge 13 luglio 1966, n. 559, e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806.

Art. 36.

Oltre che per il caso previsto dal sesto comma dell'art. 10 della legge, si procede al ritiro del marchio e alla cancellazione dal registro di cui all'art. 9 della legge stessa, per decadenza della licenza di cui all'art. 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e per mancato rinnovo, per un periodo superiore a 12 mesi, della tassa di concessione governativa prevista dal n. 141 della tabella allegato *A* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.

Art. 37.

I marchi di identificazione sono ricavati, a cura del titolare dei marchi stessi o di persona da lui delegata, dalle rispettive matrici depositate presso gli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi; l'operazione deve essere effettuata presso i predetti uffici o, a richiesta dell'interessato, presso la azienda, o presso idoneo laboratorio specializzato da essa indicato, alla presenza o sotto la sorveglianza di un ispettore etrico o di altro personale dello stesso ufficio metrico avente qualifica di agente di polizia giudiziaria. Per le operazioni effettuate al di fuori dell'ufficio metrico, il richiedente deve corrispondere i diritti previsti dal regolamento sul servizio metrico per le visite domiciliari.

La riproduzione del marchio si ottiene mediante compressione del fusto vergine contro la relativa matrice; ogni altra tecnica di riproduzione è tassativamente esclusa.

I fusti destinati a ricevere l'impronta del marchio devono essere ricavati da profilati in acciaio, a sezione quadrata, aventi caratteristiche normalizzate, secondo quanto indicato dalla annessa tabella.

Può essere anche autorizzata qualsiasi altra forma e dimensione, per la realizzazione di punzoni di tipo speciale, destinati o meno ad essere inseriti in appositi attrezzi o dispositivi meccanici, a condizione che risulti in ogni caso possibile l'apposizione, su di essi, del bollo di autenticazione previsto dall'art. 12, terzo comma, della legge.

E' anche autorizzato l'allestimento di punzoni recanti, oltre l'impronta del marchio di identificazione, quella del titolo legale ed eventualmente del marchio o sigla di cui all'art. 8 della legge.

Le autorizzazioni di cui ai precedenti commi sono concesse, dagli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi competenti per territorio, ai produttori che ne presentino motivata richiesta, allegando alla domanda il disegno quotato dei punzoni stessi e dell'alloggiamento del dispositivo destinato a contenerli.

Il bollo di autenticazione previsto dal terzo comma dell'art. 12 della legge è costituito da una figura geometrica, identificata nell'apposita tabella annessa al presente regolamento, recante all'interno il numero caratteristico che distingue l'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi.

La consegna dei punzoni si effettua contro ricevuta rilasciata dal titolare del marchio o dalla persona da questi delegata, e nella quale i punzoni stessi sono indicati per quantità e tipo.

Dell'avvenuta consegna l'ufficio metrico prende debita nota.

Art. 38.

A norma dell'art. 7, quarto comma, della legge, le figure geometriche racchiudenti le cifre dei titoli legali devono essere rigorosamente normalizzate, e devono avere le forme e le dimensioni indicate nell'annessa tabella.

Le cifre che indicano il titolo devono risultare incise sull'oggetto e non impresse a rilievo; dette cifre e la figura che le racchiude costituiscono nel loro complesso l'impronta del titolo legale.

In relazione alle caratteristiche degli oggetti da marchiare, l'impronta di ciascun titolo legale può essere realizzata in una serie di quattro diverse grandezze, aventi le dimensioni di cui alla annessa tabella.

Art. 39.

Ciascuno degli assegnatari del marchio di identificazione provvede direttamente, sotto la propria responsabilità, alla costruzione dei punzoni recanti le impronte dei titoli legali, attenendosi rigorosamente alle norme di cui al precedente art. 38.

E' in facoltà dei predetti assegnatari di limitare la propria dotazione alle sole impronte e alle sole grandezze delle medesime che interessano la propria attività.

Tutte le impronte devono essere depositate presso l'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi competente per territorio.

Art. 40.

L'indicazione del titolo reale sulle materie prime si appone con l'impiego delle impronte di cui al precedente art. 38 nei soli casi in cui il titolo predetto corrisponda esattamente ad uno dei titoli legali ammessi dalla legge.

In tutti i casi diversi da quelli considerati nel precedente comma, il titolo reale si appone con l'impiego di impronte non normalizzate, facendo precedere le cifre indicanti i millesimi e i decimi di millesimo di metallo fine, dai simboli *Pt*, *Pd*, *Au*, *Ag*, rispettivamente per il platino, il palladio, l'oro e l'argento, e facendole seguire dal simbolo ‰. E' anche ammesso che il titolo sia espresso sotto forma di frazione, con denominatore 1000 e con la eliminazione del simbolo ‰.

L'indicazione del titolo delle materie prime deve essere sempre accompagnato dal marchio di identificazione del produttore.

Gli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi, in quanto detentori delle matrici, possono verificare l'autenticità dei marchi di identificazione impressi sulle materie prime e sui lavori di metalli preziosi recanti la sigla della provincia di propria competenza, e rilasciare apposita dichiarazione di autenticità.

Art. 41.

La bollatura degli oggetti in metalli preziosi si effettua con l'apposizione del marchio di identificazione e della indicazione del titolo legale, avendo cura di impiegare, in relazione alle caratteristiche e dimensioni dell'oggetto da marchiare, impronte di grandezze corrispondenti, secondo il disposto di cui agli articoli 17, secondo comma, e 38, ultimo comma.

Art. 42.

Le materie prime di platino, palladio, oro e argento, in piccoli grani, in fili e fogli sottili, in polvere, ecc. ed i semilavorati in genere che, in relazione alla loro particolare struttura od alle loro ridotte dimensioni, non consentono la marchiatura, devono essere posti in vendita in involucri chiusi e sigillati.

Gli involucri possono essere costituiti di qualsiasi materiale idoneo allo scopo ed essere confezionati anche all'atto della vendita, ma non devono potersi aprire dopo eseguita tale confezione e l'operazione di sigillatura, che per lacerazione dell'involucro stesso o rottura dei sigilli.

I sigilli devono essere apposti su laminetta in metallo o lega metallica, non ferrosi, sulla quale sia incisa la parola « sigillo », seguita dalla indicazione del titolo e del marchio di identificazione del produttore.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato può autorizzare, con suo decreto, sentito il parere del comitato centrale metrico, l'uso di materiali non metallici, per le laminette di cui al precedente comma, od altre forme di apposizione di sigilli, riconosciuti idonei allo scopo.

I materiali contenuti negli involucri sigillati di cui ai precedenti commi devono essere sempre accompagnati da fattura o certificato di garanzia del venditore in cui risultino indicati, oltre la ragione sociale e l'indirizzo del medesimo, il titolo, la specificazione merceologica e la quantità dei materiali stessi.

I semilavorati in genere possono formare oggetto di scambio anche se sprovvisti del marchio di identificazione e del titolo quando lo scambio avvenga tra aziende titolari di marchio e l'acquirente ne faccia espressa richiesta e semprechè i semilavorati stessi siano contenuti negli involucri sigillati di cui ai precedenti commi.

Art. 43.

Gli oggetti che, in ragione della loro delicatezza o complessità di forma, o per la presenza di perle, pietre preziose o smalti, non consentono l'impressione del marchio, possono essere marchiati dal produttore, ancora prima di essere finiti, quando risultino ancora allo stato grezzo e non siano stati montati nelle loro diverse parti.

Il marchio di identificazione e l'impronta del titolo legale, a norma dell'art. 7 della legge, devono essere impressi su di una parte principale dell'oggetto, e cioè sulla parte che risulti di peso o volume prevalente o che serva di supporto principale ad altre

parti dell'oggetto stesso purchè tecnicamente idonea alla punzonatura; è però ammesso che i bolli siano apposti in qualsiasi altra parte, qualora quella principale, per la presenza di gemme o smalti, risulti chiaramente soggetta a danneggiamenti per effetto dell'applicazione dei bolli stessi.

Qualora l'oggetto sia costituito da più parti dello stesso metallo, non saldate tra loro, ma non separabili senza l'uso di attrezzi, la marchiatura si effettua sulle due parti estreme di esso.

Il marchio di identificazione e l'impronta del titolo legale, sugli oggetti composti di più parti smontabili dello stesso metallo, devono essere apposti su ciascuna di tali parti, salvo il caso che queste siano di peso inferiore a un grammo e risultino perciò esenti dalla marchiatura, a norma dell'art. 14 della legge; fermo restando l'obbligo della corrispondenza del titolo delle parti stesse al titolo legale impresso su di una di esse, unitamente al marchio di identificazione.

Per le catenine i bolli si possono applicare su anellini terminali che risultino tali da non potersi asportare senza deformazione delle maglie contigue.

Per gli oggetti che non consentono una diretta marchiatura, il marchio di identificazione e l'indicazione del titolo legale sono apposti su piastrina dello stesso metallo dell'oggetto, unita ad esso mediante saldatura con tale metallo.

Lo stesso sistema di cui al precedente comma può essere adottato per tutti i lavori aventi particolare pregio artistico e per i gioielli recanti perle e pietre preziose od altre sostanze pregiate, quali corallo, tartaruga, ambra, giada, nei quali il valore di esecuzione, o il valore delle perle, delle pietre ed altre sostanze, superi di almeno dieci volte il valore del metallo: L'accertamento delle predette condizioni si effettua sulla base delle relative fatturazioni o in caso di dubbio, è affidato ad esperti debitamente riconosciuti a norma dell'art. 14, ultimo comma, della legge.

Art. 44.

Nelle casse da orologio il marchio di identificazione e la indicazione del titolo legale si applicano soltanto sul fondello e non sulla «lunetta» (cerchietto porta vetro) e sulla «carrure» (contorno porta movimento); i bolli possono essere applicati anche all'interno del predetto fondello, a condizione che questo sia apribile, agevolmente e senza danno, per ogni possibile controllo. Le parti non marchiate devono essere allo stesso titolo del fondello e si intendono garantite dalla indicazione apposta su questo.

I braccialetti ed ogni altro complemento o ornamento accessorio, applicato agli orologi, sono considerati a tutti gli effetti parti staccabili e devono essere sottoposti a specifica marchiatura.

Art. 45.

Gli oggetti di fabbricazione mista di due o più metalli preziosi devono portare l'indicazione del titolo su ciascuno dei metalli componenti, in tutti i casi in cui ciascuno di questi, se di peso superiore a un grammo, costituisce una parte nettamente distinta da ogni altra parte dell'oggetto e risulti tecnicamente atta a ricevere l'impronta.

Le impronte sono apposte sul metallo di peso prevalente in tutti gli altri casi, ed in particolare:

a) negli oggetti nei quali i diversi metalli pur risultando distinguibili l'uno dall'altro, siano intimamente combinati tra loro, per motivi artistici o per esigenze di natura tecnica;

b) negli oggetti nei quali i metalli di maggior pregio siano inseriti, per incastonatura od intarsi, nel corpo del metallo di peso prevalente;

c) nelle casse da orologio (fondello).

Art. 46.

L'obbligo della garanzia del titolo, per gli oggetti che, a norma dell'art. 14 della legge, sono esenti dall'obbligo del marchio di identificazione e della indicazione del titolo e per i quali la stessa legge non prescriva specifiche norme, si adempie, all'atto in cui gli oggetti sono ceduti in vendita, con le seguenti modalità:

1) gli oggetti di peso inferiore ad un grammo di cui alla lettera *a*) del precitato art. 14 della legge, all'atto della vendita dal produttore o importatore all'acquirente devono essere contenuti in involucri debitamente sigillati mediante laminetta di garanzia, con l'osservanza delle modalità indicate dal precedente art. 42 e accompagnati dal documento di garanzia di cui all'articolo 19 della legge. Una descrizione dettagliata o sommaria degli oggetti contenuti nell'involucro può essere ripetuta sull'involucro stesso.

I dettaglianti sono tenuti a conservare il documento e la laminetta di cui al precedente comma fino a esaurimento della merce;

2) i semilavorati, le leghe e i lavori per odontoiatria o per uso industriale, gli strumenti ed apparecchi per uso industriale o scientifico, di cui alle lettere *b*), *d*) ed *e*) dell'art. 14 della legge devono essere accompagnati, ad ogni passaggio dal produttore od importatore al grossista o dettagliante, e da questi al consumatore dal documento di cui all'art. 19 della legge; su tale documento dovrà essere indicato il titolo reale dell'oggetto, o delle parti di esso costituite da metallo prezioso, che potrà essere diverso dai titoli legali previsti dalla legge. Per le leghe contenenti in proporzioni dichiarate due o più metalli preziosi, dovrà essere indicato il titolo di ciascuno di questi;

3) gli oggetti di antiquariato devono essere accompagnati da fattura di acquisto o da certificato redatto e sottoscritto ai sensi dell'art. 14, ultimo comma, della legge, controfirmato e datato dal venditore;

4) gli oggetti usati non aventi pregio di antichità pervenuti ad aziende commerciali in epoche successive a quella di entrata in vigore della legge, per essere posti nuovamente in commercio devono risultare già provvisti dei marchi di cui alla cessata legge 5 febbraio 1934, n. 305, e devono essere muniti dello speciale marchio di rimanenza di cui all'art. 29, terzo comma, della legge e al successivo art. 77. Essi, inoltre, all'atto della vendita, devono essere accompagnati da regolare fattura, sulla quale risulti trascritta la descrizione dell'oggetto stesso, quale essa fu redatta sul registro delle operazioni dell'azienda, all'epoca in cui l'oggetto fu acquistato;

5) i residui di lavorazione di cui alla lettera *i*) del precitato art. 14 della legge, quando siano ceduti a terzi e quando provengano da materie prime di titolo omogeneo, sono venduti con le stesse norme previste dal precedente art. 42.

I residui di lavorazione provenienti da materie prime o da operazioni tecnologiche eterogenee, quali: i cascami di verghe di lamine, di fili, di fusione ed in genere di scarti di lavorazione in polvere o in frammenti, la laminatura e tornitura, la tosatura, la spomiciatura, i cascami della pulitura, dell'argentatura, della doratura, della platinatura, le ceneri, le spazzature di laboratorio, devono essere accompagnati da dichiarazioni attestanti che si tratta di «residui» del tutto privi di ogni garanzia sulla loro composizione e sul titolo dei metalli preziosi ivi contenuti;

6) le leghe saldanti di cui alla lettera *l*) del precitato art. 14 della legge sono parimenti vendute con le norme di cui al precedente art. 42. Quando sia richiesto da esigenze commerciali e risulti tecnicamente possibile, le dette leghe possono essere fornite senza involucro, a condizione che rechino l'impronta del marchio di identificazione e del titolo.

Per leghe saldanti a base di argento si intendono quelle il cui contenuto di detto metallo sia tale da consentirne l'impiego nella produzione argentiera. Le leghe cosiddette «da saldatura ad argento» usate per la saldatura dei metalli comuni dovranno essere vendute come metallo non prezioso.

Art. 47.

L'esonero dell'apposizione del marchio di identificazione e della indicazione del titolo, di cui all'art. 14, lettera *f*), della legge, deve intendersi esclusivamente concesso alle monete coniate dalla Zecca e dai corrispondenti Istituti di Stato esteri, che abbiano corso legale, e che, se fuori corso, risultino sempre emessi dagli istituti stessi.

L'applicazione del marchio di identificazione e della indicazione del titolo è obbligatoria quando le monete di cui al precedente comma siano riprodotte al di fuori degli Istituti di Stato che le abbiano legittimamente emesse, anche se tale riproduzione risulti autorizzata.

L'obbligo di cui al precedente comma incombe, in ogni caso, ai produttori ed importatori di medaglie commemorative o di gettoni premio e di pseudo monetazioni di qualsiasi natura.

Art. 48.

Gli oggetti destinati alla esportazione possono essere prodotti senza il marchio di identificazione.

Il produttore è però soggetto a tutte le norme della legge per quanto concerne la corrispondenza del titolo reale degli oggetti esportati, al titolo indicato.

E' consentita l'apposizione di eventuali marchi speciali, richiesti dagli importatori stranieri.

La denuncia che, a norma dell'art. 15, terzo comma, della legge deve essere presentata all'ufficio metrico della circoscrizione, per gli oggetti a titolo diverso da quello legale, deve indicare il titolo e, in maniera sintetica, il tipo, la quantità e il peso approssimativo degli oggetti che si intendono fabbricare.

L'avvenuta esportazione degli oggetti di cui al precedente comma deve essere comprovata, a richiesta degli uffici metrici di competenza, con i normali documenti giustificativi di esportazione.

Per gli oggetti che all'atto dell'esportazione siano regolarmente provvisti del marchio di identificazione e della indicazione del titolo legale l'esportatore è tenuto, a tutti gli effetti, alla osservanza degli obblighi di legge.

Gli oggetti da esportare verso Paesi con i quali sussista, a norma dell'art. 5, secondo comma, della legge, un accordo di mutuo riconoscimento del marchio di identificazione, devono essere muniti, obbligatoriamente, del marchio di identificazione nonchè dell'impronta del titolo legale, ovvero della indicazione di uno dei titoli considerati legali nel Paese di destinazione.

Gli oggetti di cui ai precedenti commi possono essere posti in vendita anche nel territorio della Repubblica alle seguenti condizioni:

a) conformità delle caratteristiche costruttive di essi alle norme di legge e alle prescrizioni del presente regolamento;

b) applicazione del marchio e dell'impronta del titolo legale, seguendo per quest'ultimo le prescrizioni di cui al primo e al secondo comma del precedente art. 3;

c) cancellazione di qualsiasi eventuale impronta di marchio od impronta di titolo, diversa da quelle legali, che possa essere stata apposta ai fini dell'esportazione.

Gli oggetti il cui titolo reale sia inferiore al più basso dei titoli legali previsti dalla legge, qualora non siano esportati, devono essere venduti come oggetti di metallo non prezioso.

Art 49.

I produttori che intendano avvalersi della facoltà di cui all'art. 8 della legge, di apporre, in aggiunta al marchio di identificazione, il proprio marchio tradizionale di fabbrica, devono presentarne formale dichiarazione all'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi competente per territorio, accompagnandola con le impronte di tali marchi, impresse su lastrine metalliche, in doppia copia per ciascuna delle grandezze del marchio medesimo.

I marchi di cui al precedente comma devono essere inoltre raffigurati in un cliché tipografico che lo stesso ufficio metrico trasmette alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per quanto previsto alla lettera *h*) del precedente art. 32.

Con l'osservanza delle condizioni di cui all'art. 8 della legge e con le stesse modalità di cui al primo comma, i produttori hanno la facoltà di apporre, su richiesta e per conto di commercianti committenti, la indicazione del nominativo dei medesimi, e della loro ragione sociale od apposite sigle identificative indicate dai singoli clienti.

I predetti uffici metrici stabiliscono se il marchio di fabbrica di cui al precedente comma contenga, o meno, indicazioni atte ad ingenerare equivoci con i titoli ed i marchi di identificazione, ed hanno la facoltà di vietare, in caso affermativo, l'uso del marchio stesso.

Contro il provvedimento adottato dall'ufficio metrico è ammesso il ricorso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che decide in via definitiva.

Art. 50.

Il marchio di cui all'art. 16 della legge è costituito da una impronta riproducente il « Perseo » di Benvenuto Cellini racchiuso in un contorno poligonale. Nella parte inferiore della impronta è compreso un segno caratteristico atto a identificare i diversi laboratori di saggio di cui al successivo art. 79.

Il segno caratteristico di cui al precedente comma sarà stabilito per ciascun laboratorio con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere del comitato centrale metrico.

L'impronta di cui al primo comma è realizzata in una serie di tre diverse grandezze; le sue caratteristiche e dimensioni sono indicate nella tabella annessa al presente regolamento.

Art. 51.

Il marchio di cui al precedente art. 50 viene apposto sugli oggetti in metalli preziosi a convalida delle impronte del titolo legale e del marchio di identificazione impressi sugli oggetti medesimi: esso può essere applicato quando il titolo reale risulta, attraverso l'analisi uguale o superiore al predetto titolo legale, tenuto conto delle tolleranze previste dalla legge.

Nel caso in cui dall'analisi di oggetti destinati ad essere posti in vendita risulti un titolo reale inferiore a quello impresso sugli oggetti stessi, la relativa impronta deve essere cancellata e sostituita con quella del titolo legale immediatamente inferiore.

Art. 52.

Il marchio di cui al precedente art. 50 si appone sulle materie prime, a garanzia del titolo reale riscontrato in sede di analisi. A tal fine l'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi provvede direttamente ad imprimere tale titolo, espresso in millesimi e decimi di millesimi, accanto al predetto marchio.

L'apposizione del marchio e del titolo di cui al precedente comma sono, in ogni caso, subordinati alla preventiva apposizione da parte del produttore, del proprio marchio di identificazione.

Art. 53.

Il saggio facoltativo di cui all'art. 16 della legge e l'apposizione del relativo marchio sull'oggetto saggiato, possono essere richiesti ed ottenuti a condizione che il presentatore dichiari di conoscere ed accettare l'eventuale danneggiamento che può derivare all'oggetto dall'applicazione di uno dei metodi di analisi previsti dal presente regolamento.

Qualora sia presentato al saggio facoltativo un considerevole numero di oggetti per i quali il presentatore sia in grado di dimostrare la provenienza da unica materia prima o da unica fusione, il saggio di controllo può essere effettuato su due o più oggetti prelevati a caso e, in presenza di esito positivo della analisi, può procedersi alla applicazione del marchio sull'intera partita.

Le operazioni di marchiatura sono eseguite direttamente dal presentatore degli oggetti o da un suo delegato, sotto il diretto controllo del personale dell'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi.

Art. 54.

Le spese per il saggio e per l'applicazione del marchio sulle materie prime e sugli oggetti da parte degli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi, sono a carico dei richiedenti, che sono tenuti a pagare i diritti di cui al successivo art. 85.

CAPITOLO III

Degli oggetti placcati, dorati, argentati e rinforzati o di fabbricazioni miste

Art. 55.

Sugli oggetti in metalli comuni recanti rivestimenti in oro è consentita l'iscrizione del termine « dorato » od anche dei termini « placcato » e « laminato », seguito dal simbolo *Au*; tali termini, seguiti rispettivamente, dai simboli *Pt*, *Pd* e *Ag*, possono essere usati anche per gli oggetti rivestiti in platino, palladio e argento.

Le denominazioni « oreficeria » e « argenteria » non sono applicabili agli oggetti di cui al precedente comma. Su tali oggetti è vietata qualsiasi indicazione di titolo in millesimi o in carati, a norma dell'art. 17 della legge, e qualsiasi designazione concernente la quantità del metallo prezioso del rivestimento.

Art. 56.

Gli oggetti che, per loro natura o per gli usi cui sono destinati, devono essere completati con materiali diversi, non metallici, quali legno, osso, corno, avorio, cuoio, porcellana, smalto, cristallo, marmi e simili, sono soggetti all'obbligo della apposizione del titolo e del marchio, e non delle altre indicazioni di cui al successivo art. 58, a condizione che i materiali non metallici siano fissati alle parti in metallo prezioso con adesivi e con collegamenti metallici chiaramente visibili.

Art. 57.

Gli oggetti che, per loro natura o per gli usi cui sono destinati o per esigenze di ordine tecnico, si compongono di parti in metallo prezioso e di parti in metalli comuni sono soggetti all'obbligo della indicazione del titolo e del marchio e alle seguenti altre prescrizioni:

1) le parti in metalli comuni devono essere chiaramente visibili e distinguibili dalle parti in metallo prezioso;

2) su ciascuna delle parti in metallo non prezioso deve essere impressa l'indicazione « M » racchiusa in un quadrato o, facoltativamente, l'indicazione « metallo », ovvero il nome specifico del metallo o della lega impiegata, quali « rame », « ottone », « bronzo », « peltro », « acciaio » e simili.

Gli utensili in acciaio con manico in metallo prezioso, come, coltelli, schiaccianoci, apribottiglie, sbuccia limoni e simili, in luogo della lettera « M » di cui al precedente comma, possono recare indicazioni « inox », o « inossidabile », od altre equivalenti, atte a qualificare in maniera non equivoca la natura del metallo non prezioso.

Art. 58.

Negli oggetti cavi di platino, palladio, oro e argento, è vietata l'introduzione di metalli non preziosi e di sostanze di qualsiasi genere.

Ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge sono ammesse le seguenti eccezioni:

a) nelle medaglie « scapolari » in oro, e nelle croci, nei gemelli, nei braccialetti, parimenti in oro, in tubo vuoto, è ammessa la introduzione di mastice, a condizione che il peso specifico del medesimo sia non superiore a 2,5 e che la sua percentuale in peso non superi il 25 % del peso totale dell'oggetto; sull'oggetto deve essere incisa l'indicazione « R » (riempito), racchiusa in un quadrato, accompagnata dalla indicazione del peso del metallo, in grammi e decimi di grammo, seguita dal simbolo « g »;

b) nei servizi da toletta, ed in genere negli oggetti parzialmente o totalmente rivestiti in lamina di metallo prezioso, è consentito l'uso di mastice per fissare la lamina al suo supporto, alle condizioni di cui alla lettera *a*) per i rivestimenti in platino, palladio ed oro, e di cui alla successiva lettera *d*) per i rivestimenti in argento;

c) nei piedi o basamenti di vasi, candelabri, coppe ed oggetti affini, che per praticità di uso debbono essere necessariamente rinforzati ed appesantiti, è ammessa la introduzione di un riempimento metallico, a condizione che questo sia applicato in maniera da poter essere smontato e che risulti totalmente visibile o che, se ricoperto con piastre o coperchi metallici o non metallici, tale copertura sia fissata in modo da poter essere, anche essa, agevolmente smontata. Su ogni parte di metallo comune, ivi comprese le piastre di copertura, deve essere impressa l'indicazione « metallo » ovvero il nome specifico del metallo o della lega impiegati. Nel caso che la piastra di copertura sia in metallo prezioso, essa deve recare il marchio di identificazione e l'indicazione del titolo, nonchè la sigla « R » (riempito) iscritta in un quadrato;

d) nei manici dei coltelli è ammesso il riempimento con mastice, o sabbia, od altra sostanza non metallica senza pregiudizio dei limiti di peso specifico, ed è consentito altresì che la lama sia fissata al manico con saldatura a stagno o ad ottone, o comunque in metallo non prezioso a condizione che in ogni manico siano incise le indicazioni di cui alla lettera *a*). Nei manici dei coltelli e nei manici in genere, in argento, nei quali il peso del metallo prezioso sia inferiore o uguale a 50 grammi, detto peso però può essere espresso anzichè col suo valore effettivo, in maniera approssimata, facendo seguire la lettera « R » (riempito) da una delle seguenti notazioni (due cifre, separate dal simbolo « + » e seguito dalla lettera « g » nelle quali le cifre rappresentano, in grammi, i valori minimo e massimo entro i quali il peso stesso deve intendersi contenuto: 1 + 2, 2 + 3, 3 + 5, 5 + 7, 7 + 10, 10 + 13, 13 + 16, 16 + 20, 20 + 25, 25 + 30, 30 + 35, 35 + 40, 40 + 45, 45 + 50.

Art. 59.

Gli oggetti contenenti congegni a molla devono avere le molle composte dello stesso metallo costitutivo dell'oggetto, con le eccezioni di cui appresso, nelle quali è consentito l'impiego di molle in acciaio:

a) anellini a molla, di diametro esterno inferiore a 6 mm;

b) moschettoni con molle di peso inferiore a 50 mg;

c) portasigarette, accendisigari, borsette, scatole, casse da orologio e, in genere, qualsiasi altro oggetto nel quale la presenza di molle in acciaio sia giustificata da esigenze tecniche e le molle stesse siano applicate in modo visibile e distinguibile dal metallo prezioso e il loro peso non superi 0,3 g se di platino, palladio ed oro e di 1 g se di argento;

d) braccialetti estensibili, ad elementi smontabili, a condizione che sui due elementi terminali sia impressa la indicazione « A » (acciaio) racchiusa in un quadrato, e che, nel caso che il peso complessivo delle molle sia superiore a 1 g, il suo valore in grammi e decimi di grammo sia impresso a fianco della lettera « A », seguito dal simbolo « g ».

Sugli oggetti di cui alla lettera *c*) che, per il loro regolare funzionamento, siano provvisti di molle di peso superiore a quelli ivi considerati, o di organi in acciaio di varia natura, quali viti, perni, cerniere e simili, il peso complessivo di tali organi deve essere indicato con le stesse modalità di cui alla lettera *d*).

CAPITOLO IV

Della responsabilità

Art. 60.

Nella fattura rilasciata dal produttore, dall'importatore e dal commerciante o nell'apposito documento di garanzia che, a norma dell'art. 19 della legge, deve accompagnare la vendita di oggetti contenenti metalli preziosi è in facoltà del venditore di indicare e dell'acquirente di richiedere anche la tolleranza sul titolo di tali oggetti, quando questa sia ammessa ai sensi dell'art. 6 della legge medesima.

Per gli oggetti minuti, che si acquistano a peso o in serie è sufficiente, ai fini dell'identificazione degli oggetti stessi, che nella fattura ne venga data la descrizione riassuntiva, indicandone il numero e il peso complessivo.

Art. 61.

I commercianti all'ingrosso ed i rivenditori di oggetti in metalli preziosi hanno l'obbligo di controllare all'atto dell'acquisto della merce, la effettiva corrispondenza di essa alle indicazioni riportate in fattura, nonchè la presenza e la leggibilità delle impronte del marchio e del titolo impresse sugli oggetti ed ogni altra eventuale indicazione la cui presenza sia imposta o consentita dal presente regolamento.

CAPITOLO V

Della vigilanza e delle sanzioni

Art. 62.

La vigilanza sulla produzione e sul commercio dei metalli preziosi è esercitata dagli impiegati del servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi anche nei confronti di coloro che producono, importano o rivendono oggetti placcati, argentati o rinforzati o di fabbricazione mista.

Art. 63.

Il personale delle carriere esecutiva e ausiliaria del servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi, per esercitare la funzione di agente di polizia giudiziaria, deve aver frequentato con esito positivo un apposito corso teorico-pratico di formazione, presso l'ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi.

Art. 64.

Il personale del servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi, nell'esercizio della sua azione di vigilanza, è tenuto ad esibire la tessera di cui all'art. 20, quarto comma, della legge.

Art. 65.

Il personale del servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi ha libero accesso ai locali delle aziende soggette alla sua vigilanza in tutto il tempo in cui questi sono aperti al pubblico o vi si esercita una normale attività lavorativa.

Quando i locali sono chiusi si procede, per accertare le contravvenzioni, nelle forme di legge.

In caso di rifiuto del libero accesso, da parte del titolare della azienda o di chi lo sostituisce, l'impiegato preposto alla vigilanza può fare ricorso all'ausilio della forza pubblica.

L'assenza del titolare o rappresentante legale della azienda non costituisce causa di impedimento per il libero accesso del personale del servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi.

Art. 66.

Il prelevamento delle materie prime, dei semilavorati e degli oggetti di cui al punto *a*) dell'art. 21 della legge, si effettua tenendo presenti, quanto alla qualità e quantità degli oggetti o delle parti di oggetto da prelevare, le modalità di prelievo dei campioni di analisi, e tenendo presente altresì l'esigenza di effettuare, per ciascun campione di analisi, almeno quattro saggi, ove si manifesti la necessità di ripetere il saggio, per esigenza del laboratorio di analisi o su richiesta delle parti o della autorità giudiziaria.

Può essere prelevato l'intero oggetto, anche se di peso o di volume rilevante, qualora l'interessato preferisca non procedere, seduta stante, al ricavo dei campioni di analisi.

Gli oggetti in platino, palladio ed oro di piccola mole o di scarso peso saranno prelevati dall'ispettore metrico nel numero di due o più esemplari, scelti a caso.

Quando il prelievo dei campioni di analisi sia effettuato su oggetti finiti, gli oggetti stessi, o quanto resta di essi, sono sigillati dall'ispettore metrico e lasciati in affidamento dell'azienda.
Quest'ultima, ove lo desideri, ha la facoltà di asportarne preventivamente le eventuali pietre preziose.

Art. 67.

All'atto del prelevamento di oggetti da sottoporre ad accertamento del titolo su di essi impresso, il produttore, importatore o commerciante ha il diritto di far inserire nel verbale eventuali dichiarazioni che egli ritenga utili ai fini dell'accertamento stesso ed, in particolare, segnalazioni atte a favorire la classificazione dell'oggetto in una delle categorie per le quali è ammessa una tolleranza sul titolo, a norma dell'art. 6 della legge.
Il prelevamento, presso il produttore, di lavori minuti, in oro, eseguiti col metodo della iniezione centrifuga si effettua scegliendo almeno quattro esemplari, nella massa degli oggetti stessi.

Art. 68.

Il verbale di prelevamento delle materie prime o degli oggetti da sottoporre al controllo del titolo ai sensi dell'art. 21 della legge deve essere sottoscritto dall'impiegato che opera il prelevamento e dal titolare della azienda o da persona che abbia il potere di rappresentarlo.
Il detto titolare, o il suo rappresentante, deve essere avvertito agli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 della legge.
Sul verbale di cui al precedente comma, oltre alle indicazioni prescritte a norma dell'ultimo comma dell'art. 21 della legge, devono essere indicati il luogo e le circostanze in cui si effettua il prelevamento ed ogni altra indicazione atta ad identificare compiutamente le persone dei verbalizzati.
Qualora il prelevamento sia effettuato presso aziende commerciali e si riferisca ad oggetti di altrui produzione, il titolare della azienda, o chi nell'occasione lo rappresenti, ha la facoltà di far inserire a verbale la formale richiesta che i reperti siano trattenuti in ufficio per almeno 10 giorni, prima dei successivi adempimenti di cui all'art. 69, affinchè il produttore o i produttori, opportunamente avvertiti da esso titolare, abbiano modo di intervenire in tempo utile con proprie eventuali deduzioni.
In caso di assenza del titolare dell'azienda e di persona che abbia il potere di rappresentarlo, le materie prime o gli oggetti prelevati saranno chiusi in plichi sigillati dall'ispettore metrico, e dati in consegna alla persona che, al momento, ha in affidamento l'azienda. La consegna è effettuata con regolare verbale, nel quale è notificato l'obbligo di presentare i plichi sigillati presso la sede dell'ufficio provinciale metrico e del saggio, entro le successive 24 ore o nel diverso termine indicato dal verbalizzante secondo le esigenze del servizio.
La procedura della consegna diretta dei reperti presso l'ufficio può anche essere richiesta dal titolare della azienda. In tal caso si osservano le modalità del comma precedente relativamente alla chiusura e suggellatura dei reperti e al termine di consegna.

Art. 69.

Gli oggetti prelevati a norma dei precedenti articoli 66, 67 e 68, racchiusi in involucri garantiti da sigilli apposti dall'impiegato prelevante e dal proprietario dell'oggetto o da chi nella occasione lo rappresenta, devono essere consegnati al competente ufficio di analisi, per l'esecuzione dei necessari saggi, da personale dell'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi territorialmente competente, che rivesta la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria.
Sono uffici di analisi gli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi presso i quali è installato uno dei laboratori di saggio di cui all'art. 30 della legge.

Art. 70.

Il risultato del saggio è rimesso dall'ufficio di analisi all'ufficio mittente, mediante apposito certificato accompagnandolo con i campioni e gli oggetti prelevati e con i residui dei campioni e degli oggetti stessi, nel caso che il titolo sia stato riscontrato conforme a quello legale o dichiarato, tenuto conto delle tolleranze eventualmente ammesse a norma di legge e dell'errore massimo tollerato in sede di analisi, a norma del precedente art. 16. La restituzione all'interessato è effettuata con le stesse modalità di cui al primo comma del precedente art. 69.
Copia del certificato di cui al precedente comma può essere rilasciata all'interessato, su richiesta del medesimo.
Qualora il saggio dimostri che il titolo effettivo è inferiore a quello dovuto, l'ufficio di analisi inoltra all'ufficio mittente il solo certificato di saggio, affinchè quest'ultimo ufficio lo unisca alla circostanziata relazione che esso è tenuto a presentare alla competente autorità giudiziaria, a norma dell'art. 24 della legge.
I frammenti degli oggetti e dei campioni, prelevati e non utilizzati per l'effettuazione del saggio, ed i residui del saggio medesimo sono trattenuti dall'ufficio di analisi, per gli ulteriori eventuali adempimenti previsti dall'art. 24, secondo comma, della legge.

Art. 71.

L'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi è tenuto a presentare all'autorità giudiziaria una circostanziata relazione per ogni altra infrazione alla legge ed al presente regolamento che accerti in sede di vigilanza e che costituisca reato.
Nel caso che le infrazioni si riferiscano alla dubbia autenticità, od all'eccessiva usura dei marchi di identificazione, ovvero all'assenza ed all'incompletezza od alla illeggibilità delle impronte del marchio o del titolo apposte sulle materie prime o sugli oggetti, deve procedersi al sequestro ed all'inoltro all'autorità giudiziaria del corpo del reato.
Il sequestro di cui al precedente comma deve essere effettuato anche per quegli oggetti già posti in commercio che non rechino le indicazioni prescritte, con le stesse modalità previste dal precedente art. 69.

Art. 72.

La inosservanza delle disposizioni del presente regolamento è punita con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.

CAPITOLO VI

Disposizioni finali e transitorie

Art. 73.

I detentori dei marchi di identificazione previsti dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305, possono ottenere la concessione del nuovo marchio ai sensi dell'art. 28 della legge soltanto quando svolgono le attività di cui all'art. 9 della legge stessa.
L'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi, nell'assegnare il nuovo marchio di identificazione, confermerà i numeri già attribuiti alle aziende titolari dei vecchi marchi anche se le aziende stesse abbiano subito modifiche nella loro forma costitutiva.
Il detentore di vecchi marchi deve riconsegnare all'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi i punzoni in propria dotazione, all'atto in cui riceve i marchi prescritti dalla legge vigente.
Il detentore, all'atto della riconsegna, deve presentare una distinta, in duplice esemplare, recante l'elencazione di tutti i punzoni riconsegnati, contraddistinti secondo la grandezza delle impronte.
Una delle due copie, munita del timbro dell'ufficio e sottoscritta dall'ispettore metrico, è restituita al detentore, a titolo di ricevuta.
L'ufficio è tenuto ad effettuare la ricognizione dei punzoni ricevuti in restituzione, controllandone il numero e l'autenticità. Ogni irregolarità riscontrata deve essere contestata all'interessato e formare oggetto di annotazione sulle distinte di cui al precedente comma, ai fini dell'applicazione di eventuali sanzioni che il fatto accertato possa comportare.
I vecchi punzoni restituiti sono inviati dall'ufficio al Ministero e da questo alla Zecca per la deformazione.

Art. 74.

Le operazioni di consegna dei punzoni recanti le impronte dei marchi di identificazione, in sostituzione di quelli previsti dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305, avranno inizio contemporaneamente in tutti gli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi della Repubblica. Da tale data nessun oggetto potrà essere fabbricato e marchiato se non con l'osservanza delle norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.
Nei casi in cui le operazioni di allestimento e di consegna dei nuovi punzoni dovranno prolungarsi per due o più giorni continuativi, in relazione all'elevato numero di punzoni richiesti dall'interessato, l'obbligo di cui al precedente comma decorrerà dalla data di consegna dell'ultimo punzone; durante tale periodo la restituzione dei vecchi punzoni potrà essere effettuata giorno per giorno, in misura possibilmente corrispondente a quella dei punzoni ricevuti.

Art. 75.

All'atto della riconsegna dei vecchi marchi di identificazione previsti dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305, il produttore od importatore deve denunciare al competente ufficio provin-

ciale metrico e del saggio dei metalli preziosi, con apposita distinta in duplice copia, le giacenze di materie prime e di oggetti in metalli preziosi esistenti presso l'azienda, già provvisti delle impronte dei marchi stessi.

Trascorso il termine prescritto dal primo comma dell'art. 29 della legge, le giacenze di cui al precedente comma potranno uscire dai locali dell'azienda soltanto se munite dello speciale marchio di rimanenza previsto dal terzo comma dell'articolo stesso.

Art. 76.

L'applicazione del marchio speciale di rimanenza, sulle materie prime e sugli oggetti in metalli preziosi può essere richiesta dal produttore od importatore, fin dal momento in cui egli presenta la distinta delle giacenze di cui al primo comma del precedente art. 75; la richiesta stessa deve essere presentata almeno sei mesi prima della data di scadenza di cui al comma medesimo, affinchè le relative operazioni siano ultimate nei termini stabiliti dalla legge.

L'applicazione del marchio speciale di rimanenza, sulle giacenze di merci esistenti, presso i commercianti non detentori di marchio di identificazione, può essere richiesta in ogni tempo, ma almeno sei mesi prima della data di scadenza di cui al secondo comma dell'art. 29 della legge.

Art. 77.

Il marchio speciale di rimanenza, fabbricato dalla Zecca in tre diverse grandezze ha la forma e le dimensioni indicate nella tabella annessa al presente regolamento.

Art. 78.

Il marchio speciale di rimanenza è apposto da un incaricato dell'azienda interessata, alla presenza e sotto la sorveglianza di un ispettore metrico, o di altro personale dell'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi, avente qualifica di agente di polizia giudiziaria.

E' in facoltà degli interessati di richiedere che la apposizione di tale marchio venga effettuata presso i rispettivi stabilimenti, negozi o magazzini. In tal caso il richiedente deve corrispondere le indennità previste dal regolamento sul servizio metrico per le verifiche a domicilio.

I Monti di pietà che richiedono l'apposizione del marchio presso i propri locali, per gli oggetti da vendere all'asta, sono tenuti al pagamento delle indennità di cui al comma precedente solo nel caso in cui i locali stessi siano situati fuori del comune sede dell'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi.

Art. 79.

I laboratori di saggio dei metalli preziosi di cui all'art. 30, primo comma, della legge, sono istituiti presso l'ufficio centrale metrico in Roma e presso gli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi, nei cui distretti se ne ravvisi la necessità.

L'istituzione di ogni singolo laboratorio può essere revocata quando risulti che le esigenze per le quali fu istituito abbiano cessato di esistere o risultino obiettivamente tali da non giustificare la spesa di esercizio del laboratorio stesso.

Art. 80.

Le analisi delle materie prime e degli oggetti in platino, palladio, oro ed argento sono effettuate dai laboratori di saggio dei metalli preziosi annessi agli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi:

a) sui campioni prelevati presso produttori, importatori e venditori, in sede di vigilanza, ai sensi dell'art. 21 della legge, e su quelli inviati ai laboratori stessi dagli uffici provinciali metrici non provvisti di laboratorio;

b) sui reperti rimessi dall'autorità giudiziaria;

c) sui campioni rimessi dalle autorità doganali, al fine di accertare la corrispondenza alle norme della legge e del presente regolamento, di partite di merci provenienti dall'estero;

d) sui campioni di merci esportate all'estero e non accettate dalle autorità doganali straniere, per contestazioni sul titolo;

e) sulle materie prime e sugli oggetti presentati da produttori, importatori e venditori, o da singoli privati, al fine di ottenere la determinazione del titolo e l'apposizione del marchio, ai sensi dell'art. 16 della legge.

Le analisi di cui ai precedenti commi sono effettuate compatibilmente con le attrezzature di cui ciascun laboratorio dispone ed entro gli eventuali limiti di competenza assegnati al laboratorio stesso, ferma restando l'osservanza della metodologia di cui al precedente art. 16.

Le richieste di analisi ricevute dai laboratori non specificamente attrezzati per le analisi stesse sono inoltrate al più vicino laboratorio idoneo.

Art. 81.

Il laboratorio annesso all'ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi, oltre ai compiti di istituto ad esso demandati dalla legislazione vigente, assolve ai seguenti altri adempimenti:

1) esegue analisi a richiesta degli interessati ed a loro spese in caso di contestazioni sorte con i laboratori annessi agli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi nella esecuzione dei saggi di cui alla lettera *e*) del precedente art. 80, ed in tutti gli altri casi di cui l'incarico sia ad esso conferito direttamente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dall'autorità giudiziaria;

2) attende allo studio di nuovi metodi e di nuove attrezzature per l'esecuzione dei saggi ed al mantenimento a tali fini del collegamento con istituti esteri similari;

3) provvede all'effettuazione di corsi teorico-pratici di formazione e di perfezionamento per gli ispettori metrici e per il personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria destinato a mansioni di vigilanza, ai sensi dell'art. 21 della legge;

4) provvede all'accertamento della funzionalità dei laboratori di saggio da istituire presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge.

Art. 82.

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che intendono istituire un proprio laboratorio di saggio dei metalli preziosi, ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge, devono inoltrare richiesta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, documentandone la obiettiva necessità ed allegando una esauriente descrizione delle attrezzature da porre in opera, corredata da una pianta dei locali, recante l'ubicazione delle attrezzature medesime.

L'autorizzazione di cui al precedente comma è concessa dal Ministero previo accertamento, con opportuno sopraluogo, che le progettate attrezzature siano state realizzate in maniera da offrire adeguate garanzie di funzionalità.

Art. 83.

I titolari dei laboratori di cui al precedente art. 82 devono essere muniti del diploma di laurea in chimica od in chimica industriale od anche del diploma di perito chimico.

Art. 84.

Le certificazioni sul titolo delle materie prime e degli oggetti in metalli preziosi, rilasciate dai laboratori di saggio annessi alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non sono valide ai fini elencati dal precedente art. 80, salvo il caso in cui le analisi siano state effettuate in presenza e sotto la sorveglianza di un ispettore del competente ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi ed i relativi certificati da rilasciare su stampati dell'ufficio stesso, siano controfirmati dall'ispettore medesimo e convalidati col timbro di ufficio.

Art. 85.

Le analisi eseguite ai fini indicati dal precedente art. 80, lettere *a*), *b*) e *c*) sono effettuate in esenzione della corresponsione di diritti di saggio.

I diritti di saggio delle materie prime e degli oggetti in platino, palladio, oro e argento, per le analisi effettuate ai fini di cui alle lettere *d*) ed *e*) dello stesso art. 80, sono quelli indicati dalla legge 17 luglio 1954, n. 600, sul riordinamento del servizio metrico.

I diritti di cui al precedente comma vengono corrisposti con le modalità di cui all'art. 10 della legge, mediante le speciali marche « pesi, misure e marchio ».

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
GAVA

TABELLA
delle impronte dei punzoni per il marchio dei metalli preziosi

Annessa al regolamento per l'applicazione della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi

Marchio di identificazione

(Articoli 4, 7, 10 della legge)

Fac-simile di un marchio di identificazione di cui all'art. 17 del regolamento

Dimensioni del marchio di identificazione		
Impronte	A mm	B mm
1ª grandezza	0,6	1,8
2ª grandezza	0,8	2,7
3ª grandezza	1,2	3,8
4ª grandezza	1,6	5,6

Dimensioni delle impronte dei titoli legali						
Impronte	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
1ª grandezza	0,6	1,5	0,6 A	0,75 B	0,5 B	0,4 B
2ª grandezza	0,9	2,3	0,6 A	0,75 B	0,5 B	0,4 B
3ª grandezza	1,2	3—	0,6 A	0,75 B	0,5 B	0,4 B
4ª grandezza	1,8	4,5	0,6 A	0,75 B	0,5 B	0,4 B
Dimensioni approssimate a ± 0,1 mm						

Impronte normalizzate recanti l'indicazione del titolo

(Articolo 7 della legge)

per i titoli di 333 - 500 - 585 - 750 millesimi

per i titoli superiori a 750 millesimi

per tutti i titoli

per tutti i titoli

per tutti i titoli

Marchio speciale per le rimanenze

(Articolo 29 della legge)

Dimensioni del marchio delle rimanenze

Impronte	A mm	B mm
1ª grandezza	1,2	0,6
2ª grandezza	2,4	1,2
3ª grandezza	4,8	2,4

Marchio di Stato

apposto, facoltativamente, dagli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi (Art. 16 della legge)

Dimensioni del marchio di Stato

Impronte	A mm	B mm
1ª grandezza	2,5	1,0
2ª grandezza	3,8	1,5
3ª grandezza	6,2	2,5

NOTA – La crocetta alla base dell'impronta è indicativa del segno caratteristico di cui all'art. 50 del regolamento.

Bollo di autenticazione dei punzoni rilasciati ai produttori

(Articolo 12 della legge)

Fac-simile di un'impronta recante il numero caratteristico dell'ufficio metrico

Punzoni di tipo normalizzato

(Articolo 37 del regolamento)

Dimensioni dei punzoni			
Impronte	S mm	L_1 mm ≈	L mm ≈
1ª grandezza	7	60	80
2ª grandezza	7	65	80
3ª grandezza	7	65	80
4ª grandezza	8 o 10	65	80

NOTA. — Le dimensioni indicate dalla presente tabella, per il marchio di identificazione, per il marchio di Stato e per quello delle rimanenze, sono nominali. In sede di controllo della autenticità di impronte delle varie grandezze, faranno fede le dimensioni dei conii originali conservati dalla Zecca.

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
GAVA

LEGGE 2 luglio 1971, n. 598.

Contributi per il finanziamento e l'ordinaria manutenzione della Casa internazionale dello studente gestita dal Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti (CIVIS).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annualmente erogato al Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie e universitarie (CIVIS) viene aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 1971, per la parte iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, della somma di lire 50 milioni, che sarà interamente destinata al funzionamento ed alle opere di ordinaria manutenzione della Casa internazionale dello studente dal Centro stesso gestita in Roma ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 309.

Art. 2.

In aggiunta al contributo stabilito dall'articolo precedente, è concessa, limitatamente agli anni finanziari 1971 e 1972 ed in ciascuno di essi, un'integrazione straordinaria di lire 55 milioni, da erogare al Centro di cui all'articolo stesso e per i fini ivi precisati.

Art. 3.

All'onere annuo di lire 50 milioni, relativo all'aumento del contributo ordinario al CIVIS, di cui al precedente articolo 1, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

All'onere di lire 55 milioni relativo al contributo straordinario allo stesso CIVIS per ciascuno degli anni finanziari 1971 e 1972, di cui al precedente articolo 2, si provvede per lire 25 milioni mediante riduzione del citato capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, e per lire 30 milioni mediante riduzione del capitolo n. 2411 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1971

SARAGAT

COLOMBO — MISASI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 2 luglio 1971, n. 599.

Riscatto del servizio prestato dai vigili del fuoco anteriormente all'inquadramento nei ruoli statali ai fini dell'indennità di fine servizio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le norme dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, si applicano anche a favore del personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore della predetta legge, per i servizi non di ruolo prestati anteriormente alla data dell'inquadramento in ruolo o della nomina nel ruolo statale previsto dalla legge 13 maggio 1961, n. 469, valutabili o riscattabili o comunque riconoscibili ai fini del trattamento di quiescenza a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, ma non anche ai fini della indennità premio di servizio INADEL.

Art. 2.

Ai fini della determinazione del contributo di riscatto dei servizi di cui all'articolo precedente, si applicano le norme della delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali nella seduta del 28 giugno 1966, approvata con decreto ministeriale 4 luglio 1966, considerando, come retribuzione annua contributiva, quella solo parzialmente conglobata, ad essa corrispondente in base alle misure vigenti al 28 febbraio 1966.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1971

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 4 luglio 1971, n. 600.

Modifica dell'articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il primo comma dell'articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è sostituito dal seguente:

« Possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa am-

messa per l'acquisto o la costruzione da parte di cooperative e di loro consorzi, di associazioni dei produttori e di loro unioni, o di enti di sviluppo, delle strutture e relative attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti. In aggiunta ai contributi, possono concedersi anche mutui integrativi a tasso agevolato per importo pari alla differenza tra la predetta spesa e il contributo. Nel caso di mutui assistiti dal concorso dello Stato negli interessi, il concorso stesso cessa alla data di estinzione dell'operazione. Gli interventi per l'acquisto di preesistenti impianti non potranno eccedere il 20 per cento dell'autorizzazione di spesa prevista dai relativi capitoli nell'anno di competenza ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 luglio 1971

SARAGAT

COLOMBO — NATALI —
FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 4 luglio 1971, n. **601**.

Disposizioni in materia di mutui per la realizzazione di opere di viabilità comunale e provinciale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I comuni, le province e i loro consorzi, ai quali sia stato concesso il contributo previsto dalla lettera *a*) dell'articolo 4 oppure dall'articolo 6 della legge 21 aprile 1962, n. 181, e successive modificazioni e integrazioni, sono autorizzati a contrarre mutui, in deroga agli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, per far fronte alla parte di spesa a loro carico, occorrente per la realizzazione dell'opera, in misura inferiore al 100 per cento.

I mutui possono essere stipulati con la Cassa depositi e prestiti, con le Casse di risparmio e con le altre aziende di credito indicate nell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, anche in deroga ai propri statuti, e saranno assistiti dalla garanzia dello Stato, da accordarsi con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno, nei limiti della spesa ammessa a contributo.

Si applicano le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 13 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 luglio 1971

SARAGAT

COLOMBO — LAURICELLA —
RESTIVO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 4 luglio 1971, n. **602**.

Abrogazione dell'articolo 3 della legge 11 giugno 1967, n. 441, concernente il trattamento di quiescenza e previdenza degli insegnanti elementari che hanno prestato servizio negli enti delegati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'articolo 3 della legge 11 giugno 1967, n. 441, è abrogato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 luglio 1971

SARAGAT

COLOMBO — MISASI —
FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1971, n. **603**.

Modificazioni alle tabelle dei passaggi di presidenza approvate con regio decreto 11 ottobre 1934, n. 2107.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 38 della legge 15 giugno 1931, n. 889;

Visto il regio decreto 11 ottobre 1934, n. 2107, contenente norme per i passaggi dei presidi e professori degli istituti di istruzione tecnica alle presidenze e alle cattedre degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale e viceversa;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

A modifica delle tabelle I e II, annesse al regio decreto 11 ottobre 1934, n. 2107, nelle parti concernenti i passaggi di presidenza (lett. *A*), è ammesso il passaggio dei presidi da uno ad altro tipo dei seguenti istituti: licei classici, licei scientifici, istituti magistrali, istituti tecnici commerciali e per geometri, istituti tecnici femminili, istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere.

I presidi degli istituti tecnici agrari, industriali e nautici che abbiano ottenuto il passaggio ad altro tipo di istituto tecnico non possono successivamente ottenere il passaggio ad istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, salvo che provengano da cattedre da cui sia ammesso il passaggio a cattedre dei licei classici, dei licei scientifici e degli istituti magistrali.

E' richiesto, in ogni caso, il possesso della laurea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1971

SARAGAT

COLOMBO — MISASI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 114. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1971, n. **604**.

Classi di esame di abilitazione e classi di esame di concorso a cattedre per l'insegnamento negli istituti tecnici femminili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Vista la legge 8 luglio 1956, n. 782;

Vista la legge 15 dicembre 1955, n. 1440;

Visto il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972;

Vista la legge 28 luglio 1961, n. 827, che reca norme integrative per il sopracitato regolamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1843, che ha apportato alcune integrazioni alla tabella *c*) allegata al regolamento 29 aprile 1957, n. 972;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1967, che approva i nuovi orari e programmi di insegnamento negli istituti tecnici femminili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1967, n. 758, relativo ai raggruppamenti delle materie di insegnamento negli istituti tecnici femminili;

Visto il decreto interministeriale 20 settembre 1967, con il quale sono state stabilite le cattedre per le materie o gruppi di materie degli istituti tecnici femminili;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Per l'insegnamento negli istituti tecnici femminili sono valide a tutti gli effetti le classi di esame di abilitazione e le classi di esami di concorso a cattedre indicate, per ciascun insegnamento o gruppo di insegnamenti, dall'allegata tabella di corrispondenza.

Art. 2.

I seguenti insegnamenti di materie o gruppi di materie negli istituti tecnici femminili sono assegnati, in base alle norme contenute nell'annuale ordinanza prevista dall'art. 2 della legge 13 giugno 1969, n. 282, a docenti non di ruolo forniti dei titoli di studio indicati a fianco di ciascuna materia o gruppo di materie:

Igiene, puericultura ed esercitazioni	Laurea in medicina e chirurgia;
Igiene e puericultura	Laurea in medicina e chirurgia;
Igiene ed esercitazioni	Laurea in medicina e chirurgia;
Scienza dell'alimentazione ed esercitazioni	Laurea in scienze biologiche o in scienze naturali o in medicina e chirurgia o in scienze delle preparazioni alimentari;
Anatomia e fisiologia umana	Laurea in scienze biologiche o in scienze naturali o in medicina e chirurgia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1971

SARAGAT

COLOMBO — MISASI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 113. — CARUSO

Tabella di corrispondenza degli insegnamenti negli istituti tecnici femminili con le classi di esami di abilitazione e concorso a cattedre previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972 e dal regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229.

Materie e gruppi di materie di insegnamento negli istituti tecnici femminili	Classe di esame di abilitazione (decreto del Presidente della Repubblica 29-4-1957, n. 972)	Classe di concorso (regio decreto 11-2-1941, n. 229)
Italiano, storia, educazione civica in tutti e tre gli indirizzi .	classe I, sottoclassi *a, b, c*	classe A II classe M I
Pedagogia nell'indirizzo generale	classe II	classe V
Psicologia e pedagogia nell'indirizzo specializzato per dirigenti di comunità	classe II	classe V
Legislazione e servizi sociali nell'indirizzo generale . .	classe IV	classe G V
Legislazione e servizi sociali; elementi di diritto, economia e sociologia nell'indirizzo generale e nell'indirizzo specializzato per dirigenti di comunità	classe IV	classe G V
Legislazione e servizi sociali; diritto, economia e legislazione sociale; elementi di diritto, economia e sociologia nell'indirizzo generale e nei due indirizzi specializzati	classe IV	classe G V
Scienze naturali e geografia; chimica e merceologia nell'indirizzo generale	classe XV	classe G I
Chimica nell'indirizzo specializzato per dirigenti di comunità .	classi XV, XVIII	—
Chimica generale inorganica e organica ed esercitazioni; merceologia; trasformazione e conservazione degli alimenti; chimica degli alimenti ed esercitazioni	classi XVIII, XX	classi A VIII, C II
Matematica - Fisica	classe XIII	classe A VII
Contabilità; contabilità, matematica finanziaria e statistica .	classe XI	classe G IV
Lingua straniera	classi V, VI, VII, VIII, IX, X, rispettivamente francese, inglese, tedesca, spagnola, albanese, slovena	classi A-Vf, A-Vi, A-Vt, A-Vs, rispettivamente per le lingue francese, inglese, tedesca, spagnola
Disegno e storia dell'arte	classe LI	classe M III
Economia domestica nell'indirizzo generale	classe LII	classe M IV
Economia domestica; economia domestica e tecnica organizzativa nei due indirizzi specializzati	classe LII	classe M IV
Musica e canto corale	classe LIV	—

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1971.

Proroga al 31 dicembre 1971 per la chiusura della gestione liquidatoria della Cassa conguaglio tariffe elettriche.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1969 (*Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 4 ottobre 1969) col quale, a norma dell'art. 11 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato con legge n. 561 del 17 aprile 1956, è stato nominato il dott. Adriano Astarita, ispettore generale della Ragioneria generale dello Stato, liquidatore unico della Cassa conguaglio tariffe elettriche, posta in liquidazione con provvedimento C.I.P. n. 1012 del 27 settembre 1962;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1970 (*Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 9 marzo 1971) con il quale è stato, da ultimo, prorogato al 30 giugno 1971 il termine per la chiusura della indicata Cassa conguaglio tariffe elettriche;

Considerato che non è stato possibile pervenire entro detto termine alla definizione di alcune pendenze della Cassa stessa;

Decreta:

Il termine del 30 giugno 1971 per la chiusura della gestione liquidatoria della Cassa conguaglio tariffe elettriche, viene prorogato al 31 dicembre 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(7591)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1971.

Nomina del presidente dell'E.F.I.M. - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1962, n. 38, che ha costituito l'Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo di finanziamento dell'industria meccanica (E.F.I.M.) e ne ha approvato lo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1284, con cui sono state apportate modifiche allo statuto dell'ente suddetto, il quale ha assunto la nuova denominazione di EFIM - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera;

Visto il proprio decreto in data 3 giugno 1968, con cui l'avv. Pietro Sette venne confermato presidente dell'ente stesso;

Ritenuta la necessità di provvedere al rinnovo della carica, per decorso triennio;

Decreta:

L'avv. Pietro Sette è confermato presidente dell'E.F.I.M. - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera.

La nomina ha la durata di un triennio.

Roma, addì 2 agosto 1971

Il Ministro: PICCOLI

(7577)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1971.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita per forme collettive, presentata dalla società per azioni La Pace, con sede legale in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni La Pace, con sede legale in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita da impiegarsi per forme collettive;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

E' approvata secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita da impiegarsi per forme collettive, presentata dalla società per azioni La Pace, con sede legale in Milano:

Tariffa AIL/60, per garantire in caso di risoluzione del rapporto di impiego, per qualsiasi causa ed in qualsiasi momento, il pagamento dell'importo delle indennità di licenziamento maturate, con integrazione speciale in caso di morte ed integrazione di legge in caso di invalidità.

Roma, addì 6 agosto 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(7632)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1971.

Approvazione di condizioni di polizza per le assicurazioni sulla vita, presentate dalla società per azioni Intercontinentale - compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede legale in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Intercontinentale - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede legale in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza per le assicurazioni sulla vita;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti condizioni di polizza per le assicu-

razioni sulla vita, presentate dalla società per azioni Intercontinentale - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede legale in Roma:

Condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo per il caso di morte (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 6 febbraio 1965);

Condizioni particolari di polizza per l'adeguamento annuale facoltativo, in base ad un parametro determinato, dei capitali assicurati in forma adeguabile;

Condizioni particolari di polizza per l'adeguamento annuale facoltativo, in base ad un parametro determinato, delle rendite assicurate in forma adeguabile.

Roma, addì 6 agosto 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(7630)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1971.

Modifica dei moduli G, H, L, M, N, relativi ai registri delle pubblicazioni di matrimonio e degli atti di matrimonio, approvati con decreto ministeriale 7 luglio 1958.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 15, 26 e 33 dell'ordinamento dello stato civile, approvato con regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1958 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 dell'8 agosto 1958), con il quale vennero approvati i moduli per i registri dello stato civile e le formule per gli atti dello stato civile;

Vista la legge 19 maggio 1971, n. 423 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 5 luglio 1971), recante « Modifica dell'art. 97 del codice civile, concernente i documenti per le pubblicazioni matrimoniali »;

Decreta:

Art. 1.

Sono soppresse le espressioni « figlio di ... e di ... », « figlia di ... e di ... » contenute nei sottoindicati moduli relativi ai seguenti registri dello stato civile, approvati con il decreto ministeriale 7 luglio 1958:

1) Registro delle pubblicazioni di matrimonio, parte I, modulo « G ».

2) Registro delle pubblicazioni di matrimonio, parte II, serie A, modulo « H ».

3) Registro degli atti di matrimonio, parte I, modulo « L ».

4) Registro degli atti di matrimonio, parte II, serie A, modulo « M ».

5) Registro degli atti di matrimonio, parte II, serie B, modulo « N ».

Art. 2.

E' soppresso nel modulo « G » del registro delle pubblicazioni di matrimonio il richiamo numero « 10 », nonchè la relativa spiegazione data sotto lo stesso numero nel frontespizio del registro.

Art. 3.

Al punto 13 delle spiegazioni date nel frontespizio del registro delle pubblicazioni di matrimonio, l'indicazione tra parentesi « art. 97 cod. civ., 97 e seguenti ord. st. civ. », è integrata come segue: « art. 97 cod. civ., modificato dalla legge 19 maggio 1971, n. 423, 97 e seguenti ord. st. civ. ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1971

Il Ministro: COLOMBO

(7682)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 31 luglio 1971.

Proroga della gestione commissariale del comune di Corigliano Calabro.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 maggio 1971 è stato sciolto il consiglio comunale di Corigliano Calabro e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il vice prefetto dott. Gaetano La Torre.

In prossimità della scadenza del periodo di tre mesi, di cui al primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, la situazione amministrativa del comune è tale da richiedere la proroga della gestione straordinaria.

Il commissario, infatti, il quale fin dall'inizio della gestione dell'ente ha provveduto ad assolvere numerosi ed essenziali adempimenti amministrativi e ad avviare a soluzione taluni problemi di vitale importanza e di urgente necessità, ha tuttora in corso di trattazione importanti ed indifferibili provvedimenti, quali la realizzazione di opere pubbliche ed igieniche, il riassetto delle carriere e delle retribuzioni del personale, la definizione della nuova pianta organica, il programma di fabbricazione e la nuova matricola per l'imposta di famiglia. Tali adempimenti risulterebbero compromessi dalla interruzione dell'attuale gestione straordinaria del comune.

Per questi motivi, ritenendosi indispensabile la proroga della gestione straordinaria, si è provveduto a ciò con decreto in data odierna, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Cosenza, addì 31 luglio 1971

Il prefetto: CULCASI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 maggio 1971, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Corigliano Calabro e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il vice prefetto dott. Gaetano La Torre;

Considerato che alla data del 18 agosto 1971 viene a scadere il termine di tre mesi previsto per la provvisoria amministrazione dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità di disporre la proroga della gestione commissariale per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale forma parte integrante;

Visti il citato art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, l'art. 103 del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Corigliano Calabro, affidata al vice prefetto dott. Gaetano La Torre con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 maggio c. a., è prorogata ai sensi di legge.

Cosenza, addì 31 luglio 1971

Il prefetto: CULCASI

(7543)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Villanova d'Albenga

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717, del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Albenga della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Villanova d'Albenga con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine prescritto di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale n. 7 del 13 gennaio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 84 in data 5 aprile 1966.

(7548)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione «98-ROMA»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione «98-ROMA», a suo tempo assegnato alla ditta Odone Decimo, con sede Roma, via Principe Amedeo n. 168.

(7345)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione «1449-AL»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione «1449-AL», a suo tempo assegnato alla ditta Fracchia Maria, con sede Valenza (Alessandria), via S. Massimo n. 1.

(7350)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione «1669-AL»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione «1669-AL», a suo tempo assegnato alla ditta Bellato Renzo, con sede Valenza (Alessandria), via Alfieri n. 14.

(7351)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione «1385-AL»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione «1385-AL», a suo tempo assegnato alla ditta Baiardi Renzo, con sede Valenza (Alessandria), via 29 Aprile n. 39.

(7352)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione «1380-AL»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione «1380-AL», a suo tempo assegnato alla ditta Maioli Pietro, con sede Valenza (Alessandria), via Paietta n. 7.

(7353)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione «1750-AL»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione «1750-AL», a suo tempo assegnato alla ditta Arzani Eugenio, con sede Piovera (Alessandria), via Pinella n. 16.

(7354)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione «1602-AL»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione «1602-AL», a suo tempo assegnato alla ditta Pasetti & C., con sede Valenza (Alessandria), via Cavour n. 19.

(7355)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione «1631-AL»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione «1631-AL», a suo tempo assegnato alla ditta Cagliani Salvatore con sede Alessandria, via Borsalino n. 12.

(7356)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione «1660-AL»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione «1660-AL», a suo tempo assegnato alla ditta Fabbri Cataldo, con sede Valenza (Alessandria), via S. Salvatore n. 25.

(7357)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione «1646-AL»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione «1646-AL», a suo tempo assegnato alla ditta Pozzoli Francesco, con sede Valenza (Alessandria), via Oddone n. 26.

(7358)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione «1637-AL»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione «1637-AL», a suo tempo assegnato alla ditta Aviotti Giuseppe Guido, con sede Valenza (Alessandria), via Tortona n. 10.

(7359)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 7-PD ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 7-PD », a suo tempo assegnato alla ditta Maran Guido, con sede in Padova, piazza Pontecorvo n. 11.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri due analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Padova.

(7346)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 14-PD »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i cinque punzoni recanti il marchio di identificazione « 14-PD », a suo tempo assegnato alla ditta Negri & Besenzon, con sede Cittadella (Padova), via D'Alvise n. 19.

(7347)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 112-ROMA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 112-ROMA », a suo tempo assegnato alla ditta Palumbo Mario, con sede Roma, viale Trastevere n. 321.

(7348)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 66-PD ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 66-PD », a suo tempo assegnato alla ditta Mognon Gino, con sede in Campodoro (Padova), fr. Bevadoro.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Padova.

(7349)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 20 aprile 1971 al 30 aprile 1971, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 681/71, 706/71, 731/71, 763/71, 803/71, 810/71 e 890/71, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (esclusi i prodotti di cui alla voce n. ex 23.07-B della tariffa doganale « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale, per importazioni:

— da Paesi terzi;

— dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA), dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM), da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda e Repubblica Kenya.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi 20-4-1971	Paesi terzi dal 21-4-71 al 29-4-71	Paesi terzi 30-4-1971	SAMA, PTOM, Rep. unita Tanzania, Repubblica Uganda e Repubblica Kenya 20-4-1971	SAMA, PTOM... dal 21-4-71 al 29-4-71	SAMA, PTOM... 30-4-1971
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:						
	04	B. radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	367,50 (1)	367,50 (1)	451,85 (1)	292,50 (1)	292,50 (1)	376,85 (1)
11.01-C	08	Farina di orzo	3.986,85	3.986,85	4.830,60	3.674,35	3.674,35	4.518,10
11.01-D	12	Farina di avena	3.965,60	3.965,60	5.090,60	3.653,10	3.653,10	4.778,10
11.01-E		Farina di granturco:						
	15	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso	4.211,85	3.930,60	3.930,60	3.899,35	3.618,10	3.618,10
	18	II. altra	2.365,60	2.206,25	2.206,25	2.209,35	2.050,00	2.050,00
11.01-F	22	Farina di riso	3.245,00	3.245,00	3.576,25	3.088,75	3.088,75	3.420,00
11.01-G	25	Farina di grano saraceno	2.138,10	2.138,10	2.138,10	1.825,60	1.825,60	1.825,60
11.01-H	28	Farina di miglio	1.973,10	1.973,10	1.973,10	1.816,85	1.816,85	1.816,85
11.01-IJ	32	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
11.01-K	35	Farina di sorgo	2.508,75	2.508,75	2.668,10	2.352,50	2.352,50	2.511,85
11.01-L	38	Farine altre	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi 20-4-1971	Paesi terzi dal 21-4-71 al 29-4-71	Paesi terzi 30-4-1971	SAMA, PTOM, Rep. unita Tanzania, Repubblica Uganda e Repubblica Kenya 20-4-1971	SAMA, PTOM, Rep. unita Tanzania, Repubblica Uganda e Repubblica Kenya dal 21-4-71 al 29-4-71	SAMA, PTOM, Rep. unita Tanzania, Repubblica Uganda e Repubblica Kenya 30-4-1971
11.02		Semole; semolini; cereali mondati, perlati, ecc.:						
		A. semole e semolini:						
	008	II. di segala	5.633,75	5.663,75	5.633,75	5.321,25	5.321,25	5.321,25
	012	III. di orzo	3.986,85	3.986,85	4.830,60	3.674,35	3.674,35	4.518,10
	015	IV. di avena	3.965,60	3.965,60	5.090,60	3.653,10	3.653,10	4.778,10
		V. di granturco:						
		a. aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso:						
	019	1. destinati all'industria della birra (2)	731,25	450,00	450,00	418,75	137,50	137,50
	023	2. altri	4.211,85	3.930,60	3.930,60	3.899,35	3.618,10	3.618,10
	025	b. altri	2.365,60	2.206,25	2.206,25	2.209,35	2.050,00	2.050,00
	028	VI. di riso	3.245,00	3.245,00	3.576,25	3.088,75	3.088,75	3.420,00
	032	VII. di grano saraceno	2.138,10	2.138,10	2.138,10	1.825,60	1.825,60	1.825,60
	035	VIII. di miglio	1.973,10	1.973,10	1.973,10	1.816,85	1.816,85	1.816,85
	038	IX. di sorgo	2.508,75	2.508,75	2.668,10	2.352,50	2.352,50	2.511,85
	042	X. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati):						
	045	I. di frumento	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.443,75	4.443,75	4.443,75
	048	II. di segala	4.088,10	4.088,10	4.088,10	3.931,85	3.931,85	3.931,85
	052	III. di orzo	3.422,50	3.422,50	4.172,50	3.266,25	3.266,25	4.016,25
		IV. di avena:						
	055	a. avena spuntata	2.226,25	2.226,25	2.863,75	2.070,00	2.070,00	2.707,50
	058	b. altra	3.403,10	3.403,10	4.403,10	3.246,85	3.246,85	4.246,85
	062	V. di granturco	3.622,50	3.372,50	3.372,50	3.466,25	3.216,25	3.216,25
	065	VI. di grano saraceno	1.779,35	1.779,35	1.779,35	1.623,10	1.623,10	1.623,10
	068	VII. di miglio	3.006,25	3.006,25	3.006,25	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	072	VIII. di sorgo	3.846,25	3.846,25	4.096,25	3.690,00	3.690,00	3.940,00
	075	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		C. cereali perlati:						
	078	I. di frumento	5.502,50	5.502,50	5.502,50	5.346,25	5.346,25	5.346,25
	082	II. di segala	4.886,25	4.886,25	4.886,25	4.730,00	4.730,00	4.730,00
	085	III. di orzo	5.415,60	5.415,60	6.587,50	5.103,10	5.103,10	6.275,00
	088	IV. di avena	3.403,10	3.403,10	4.403,10	3.246,85	3.246,85	4.246,85
	092	V. di granturco	3.622,50	3.372,50	3.372,50	3.466,25	3.216,25	3.216,25
	095	VI. di grano saraceno	1.779,35	1.779,35	1.779,35	1.623,10	1.623,10	1.623,10
	098	VII. di miglio	3.006,25	3.006,25	3.006,25	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	102	VIII. di sorgo	3.846,25	3.846,25	4.096,25	3.690,00	3.690,00	3.940,00
	105	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati o schiacciati:						
	108	I. di frumento	3.564,35	3.564,35	3.564,35	3.408,10	3.408,10	3.408,10
	112	II. di segala	3.171,85	3.171,85	3.171,85	3.015,60	3.015,60	3.015,60
	115	III. di orzo	2.238,10	2.238,10	2.716,25	2.081,85	2.081,85	2.560,00
	118	IV. di avena	2.226,25	2.226,25	2.863,75	2.070,00	2.070,00	2.707,50
	122	V. di granturco	2.365,60	2.206,25	2.206,25	2.209,35	2.050,00	2.050,00
	125	VI. di grano saraceno	1.190,60	1.190,60	1.190,60	1.034,35	1.034,35	1.034,35
	128	VII. di miglio	1.973,10	1.973,10	1.973,10	1.816,85	1.816,85	1.816,85

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi			Importazioni da: SAMA, PTOM, Rep. unita Tanzania, Repubblica Uganda e Repubblica Kenya		
			20-4-1971	dal 21-4-71 al 29-4-71	30-4-1971	20-4-1971	dal 21-4-71 al 29-4-71	30-4-1971
11.02 (*Segue*)	132	VIII. di sorgo	2.508,75	2.508,75	2.668,10	2.352,50	2.352,50	2.511,85
	135	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		E. fiocchi:						
	138	I. di frumento	6.326,85	6.326,85	6.326,85	6.014,35	6.014,35	6.014,35
	142	II. di segala	5.633,75	5.633,75	5.633,75	5.321,25	5.321,25	5.321,25
	145	III. di orzo	4.395,00	4.395,00	5.332,50	4.082,50	4.082,50	5.020,00
	148	IV. di avena	4.371,25	4.371,25	5.621,25	4.058,75	4.058,75	5.308,75
	152	V. di granturco	4.211,85	3.930,60	3.930,60	3.899,35	3.618,10	3.618,10
	155	VI. di riso	5.557,50	5.557,50	6.120,00	5.245,00	5.245,00	5.807,50
	158	VII. di grano saraceno	2.138,10	2.138,10	2.138,10	1.825,60	1.825,60	1.825,60
	162	VIII. di miglio	3.518,75	3.518,75	3.518,75	3.206,25	3.206,25	3.206,25
	165	IX. di sorgo	4.463,75	4.463,75	4.745,00	4.151,25	4.151,25	4.432,50
	168	X. altri	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
		F. germi di cereali, anche sfarinati:						
	172	I. di frumento	2.818,75	2.818,75	2.818,75	2.506,25	2.506,25	2.506,25
	175	II. altri	1.937,50	1.820,00	1.820,00	1.625,00	1.507,50	1.507,50
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:						
	01	A. denaturati	523,75	523,75	608,10	255,00	255,00	339,35
		B. altri:						
	08	I. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	1.436,85	1.185,00	1.185,00	261,85	10,00	10,00
	12	II. non nominati	4.550,00	4.298,75	4.298,75	3.375,00	3.123,75	3.123,75
11.07		Malto, anche torrefatto:						
		A. non torrefatto:						
		I. di frumento:						
	01	a. presentato sotto forma di farina	6.510,00	6.510,00	6.510,00	5.947,50	5.947,50	5.947,50
	04	b. altro	5.006,25	5.006,25	5.006,25	4.443,75	4.443,75	4.443,75
		II. altro:						
	11	a. presentato sotto forma di farina	4.195,60	4.195,60	5.030,00	3.633,10	3.633,10	4.467,50
	14	b. non nominato	3.277,50	3.277,50	3.900,60	2.715,00	2.715,00	3.338,10
	21	B. torrefatto	3.726,25	3.726,25	4.453,10	3.163,75	3.163,75	3.890,60
11.08		Amidi e fecole; inulina:						
		A. amidi e fecole:						
	01	I. amido di granturco	1.436,85	1.185,00	1.185,00	374,35	122,50	122,50
	04	II. amido di riso	2.032,50	2.032,50	2.507,50	438,75	438,75	913,75
	07	III. amido di frumento	2.366,25	2.366,25	2.366,25	1.303,75	1.303,75	1.303,75
	14	IV. fecola di patate	1.436,85	1.185,00	1.185,00	374,35	122,50	122,50
	18	V. altri	1.436,85	1.185,00	1.185,00	187,50	61,25	61,25
11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:						
		A. non torrefatti:						
	02	I. di frumento	11.745,00	11.745,00	11.745,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
	05	II. altri	9.840,00	9.527,50	9.527,50	465,00	152,50	152,50
	08	B torrefatti	11.745,00	11.745,00	11.745,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi 20-4-1971	Paesi terzi dal 21-4-71 al 29-4-71	Paesi terzi 30-4-1971	SAMA, PTOM, Rep. unita Tanzania, Repubblica Uganda e Repubblica Kenya 20-4-1971	SAMA, PTOM... dal 21-4-71 al 29-4-71	SAMA, PTOM... 30-4-1971
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:						
	05	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.488,10	5.160,00	5.160,00	488,10	160,00	160,00
	06	b. altri	3.811,85	3.560,00	3.560,00	374,35	122,50	122,50
		II. altri:						
	08	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.488,10	5.160,00	5.160,00	488,10	160,00	160,00
	09	b. non nominati	3.811,85	3.560,00	3.560,00	374,35	122,50	122,50
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
	08	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata . .	5.488,10	5.160,00	5.160,00	488,10	160,00	160,00
	12	II. altri	3.811,85	3.560,00	3.560,00	374,35	122,50	122,50
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:						
		A. di cereali:						
		I. di granturco o di riso:						
	01	a. aventi tenore in amido inferiore o uguale a 35 %, in peso	738,75	738,75	786,25	738,35	738,35	786,25
		b. altri:						
	04	1. aventi tenore in amido superiore a 35 % e inferiore o uguale a 45 %, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2)	1.183,10	1.183,10	1.257,50	1.183,10	1.183,10	1.257,50
	07	2. non nominati	2.366,25	2.366,25	2.515,60	2.366,25	2.366,25	2.515,60
		II. di altri cereali:						
	11	a. aventi tenore in amido inferiore o uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %, in peso	592,50	592,50	628,75	592,50	592,50	628,75
	14	b. altri	2.366,25	2.366,25	2.515,60	2.366,25	2.366,25	2.515,60

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(5696)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE

Concorso pubblico, per esami, a tre posti di tecnico di 2ª classe, qualifica iniziale del ruolo tecnico-meccanografico

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a complessivi tre posti di tecnico di 2ª classe, qualifica iniziale del ruolo tecnico-meccanografico, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

I posti messi a concorso saranno conferiti ai vincitori presso la sede centrale dell'Istituto in Roma.

I posti di cui sopra e l'eventuale previsione di nuovi posti di lavoro in altre sedi provinciali saranno definitivamente fissati, alla stregua delle esigenze di servizio, all'atto dell'approvazione della graduatoria.

Non potranno essere prese in considerazione domande di trasferimento di sede presentate nei primi cinque anni di servizio.

Al personale in servizio presso l'istituto, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, con rapporto di impiego temporaneo a tempo indeterminato disciplinato dal punto 27° della deliberazione del consiglio di amministrazione dell'istituto dell'8 novembre 1963 nonchè, in continuità di tale rapporto di impiego, alla data del provvedimento di nomina di cui al successivo art. 12, è riservato il 40 per cento dei posti da conferire ai vincitori del concorso. Ove peraltro non risultassero conferibili al personale medesimo gli anzidetti posti saranno ricoperti mediante assegnazione secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 4 del presente bando per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

A) Diploma di laurea in: ingegneria; matematica; matematica e fisica; fisica; scienze statistiche e demografiche; scienze statistiche e attuariali; economia e commercio.

B) Età non superiore ai 32 anni.

Tale limite è elevato:

1) di due anni per i concorrenti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data della medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Buona condotta civile e morale.

E) Immunità da condanne e precedenti penali.

F) Idoneità fisica all'impiego.

G) Posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Il possesso del requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio.

Art. 3.

Si prescinde dal limite massimo dell'età nei confronti del personale in servizio presso l'istituto, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, con rapporto d'impiego di ruolo o con rapporto di impiego non di ruolo a tempo indeterminato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al presente bando dovranno essere indirizzate alla Direzione generale dell'I.N.A.M. - Servizio personale, ufficio concorsi e assunzioni - in Roma, via Cristoforo Colombo (angolo via Genocchi) e dovranno essere presentate entro il termine perentorio di 30 giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del bando medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di cui sopra potranno essere inviate per il tramite degli uffici postali ovvero consegnate, durante il normale orario di lavoro, direttamente alla Direzione generale dell'istituto, servizio personale - ufficio concorsi e assunzioni, o presso le sedi provinciali dell'istituto stesso, ufficio segreteria.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile ove risultino spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per le domande consegnate direttamente agli uffici dello istituto, la data di ricezione è quella risultante dal timbro datario appostovi dagli uffici medesimi.

Non è consentito l'inoltro o la presentazione delle domande ad altre amministrazioni od uffici diversi dall'I.N.A.M.

Nelle domande, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) la data ed il luogo di nascita.

I concorrenti che abbiano superato il trentaduesimo anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei titoli indicati nella lettera *C*) del precedente art 2 sono tenuti, ai fini dell'ammissione al concorso, ad indicarli;

c) la residenza;

d) il diploma di laurea posseduto con l'indicazione della Università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

l) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

m) l'esplicito impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

n) di essere a conoscenza che non saranno prese in considerazione domande di trasferimento di sede presentate nei primi cinque anni di servizio.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente; per i concorrenti che hanno rapporto d'impiego con l'istituto è sufficiente il visto del capo servizio centrale o del direttore della sede provinciale o del capo della sezione territoriale alle cui dipendenze essi prestano servizio.

Le comunicazioni dell'istituto inerenti l'espletamento del concorso saranno effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte dei candidati, o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 5.

Il presidente dell'istituto procederà alla nomina della commissione esaminatrice del concorso, la cui composizione è così fissata:

Presidente:

nominato ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del regolamento organico del personale.

Membri:

un componente del consiglio di amministrazione dell'istituto;

un funzionario statale, in servizio presso uno dei Ministeri cui compete la vigilanza sull'istituto;
due membri da scegliere fra i docenti universitari delle materie sulle quali vertono le prove di esame;
il direttore generale dell'istituto o uno dei vice direttori generali o un direttore centrale;
un funzionario dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore superiore.

Segretario:
un funzionario dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale.

Le prove scritte verteranno, rispettivamente, su:

a) analisi matematica;

b) geometria analitica.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre:

1) calcolo delle probabilità;

2) l'assicurazione di malattia gestita dall'I.N.A.M.

Gli argomenti che formeranno oggetto delle prove di esame sono indicati nel programma annesso al presente bando.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella parte seconda della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà altresì comunicato tempestivamente ai singoli candidati.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, all'albo dell'istituto.

Art. 8.

I concorrenti ammessi a sostenere la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di quindici giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli che danno diritto, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, a precedenza o preferenza nella nomina:

a) insigniti di medaglia al valor militare: brevetto in originale o in copia autenticata;

b) mutilati od invalidi di guerra o della lotta di liberazione ex combattenti, mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra ed appartenenti a categorie assimilate: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

c) mutilati od invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti oppure l'estratto del referto medico-collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità oppure il mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero la invalidità;

d) mutilati ed invalidi del lavoro: certificato in bollo rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

e) orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per fatti di guerra e categorie assimilate: certificato, in bollo, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

f) orfani dei caduti per servizio: dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio, attestante che questi è deceduto per cause di servizio;

g) orfani di caduti sul lavoro: certificato in bollo rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

h) feriti in combattimento ed insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: documento di concessione in originale o copia autenticata:

i) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita di almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

l) figli dei mutilati od invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *b*): certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore invalido o mutilato, oppure uno dei documenti indicati nella precedente lettera *b*);

m) figli dei mutilati ed invalidi per servizio: certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il genitore mutilato o invalido fruisce di pensione, oppure uno dei documenti indicati nella precedente lettera *c*);

n) figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro: certificato, in bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

o) madri e sorelle, vedove o nubili, dei caduti di cui alle precedenti lettere *e*) ed *f*), nonchè madri, mogli e sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: certificato in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Le vedove di guerra non rimaritate presenteranno l'apposito modello 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648. Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio presenteranno la relativa dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

p) madri, vedove non rimaritate, sorelle vedove o nubili, di caduti sul lavoro: certificato, in bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

q) ex combattenti od appartenenti a categorie assimilate: prescritta dichiarazione integrativa, in bollo, dei servizi prestati in zona di operazione. Reduci dalla deportazione o dall'internamento ed appartenenti ad una delle categorie di profughi indicate dalla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive estensioni: apposite attestazioni in bollo rilasciate dal prefetto della provincia in cui risiedono. Connazionali rimpatriati di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione della loro qualità di rimpatriati rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

r) coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) mutilati e invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539: certificato di iscrizione nel relativo ruolo, in bollo, rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

I candidati che abbiano titolo a fruire dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi di cui all'art. 19 della legge medesima, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente, comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

I concorrenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), *l*), *m*), *n*), *o*) e *p*) dovranno aver cura — a pena di decadenza dai suddetti benefici — di documentare il relativo rapporto di parentela.

Art. 9.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva che risulterà, per ciascun candidato, sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte e il punto della prova orale.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) i mutilati ed invalidi del lavoro;

6) gli orfani di guerra;

7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
22) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
23) gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

A parità di titolo la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Art. 10.

La graduatoria di cui al precedente art. 9 sarà sottoposta all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'istituto, il quale, tenuto conto delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dello accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) diploma di laurea posseduto in originale o in copia autenticata, in bollo, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

b) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il trentaduesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2, lettera *B*), del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'art. 8 del presente bando, dovranno essere riprodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 8.

I concorrenti promossi per merito di guerra produrranno il relativo attestato.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I concorrenti che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale presenteranno attestazione, in bollo, dal prefetto della provincia di residenza; i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta legale, della competente autorità israelitica;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il circondario del tribunale di origine;

f) certificati dei carichi pendenti, su carta da bollo, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e pretura della precedente residenza;

g) certificato su carta da bollo, rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego cui aspira. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per i concorrenti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio ed invalidi del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625 e successive modificazioni, da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

L'istituto ha la facoltà di sottoporre i vincitori esterni del concorso a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, per l'accertamento del requisito dell'idoneità fisica all'impiego;

h) documento aggiornato comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare provvisti di bollo sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare ovvero, per coloro che non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

i) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I concorrenti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.A.M., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'istituto.

Art. 11.

I vincitori esterni del concorso, in attesa che sia provveduto nei loro confronti all'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2, sulla base della documentazione prevista dall'art. 10 e di quella da acquisire d'ufficio, potranno essere immessi provvisoriamente in servizio previo rilascio di una dichiarazione scritta nella quale essi attestino di essere in possesso dei requisiti medesimi.

L'immissione in servizio, provvisoriamente disposta ai sensi del precedente capoverso, sarà priva di ogni effetto giuridico e gli interessati saranno allontanati dal servizio qualora l'istituto, anche nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in materia, ritenesse accertata la mancanza di uno o più dei requisiti o la non conformità al vero delle dichiarazioni rilasciate in base al precedente comma e all'art. 4.

Il direttore generale provvederà alla nomina in prova dei vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti.

Il periodo di prova avrà inizio dalla data di immissione in servizio e avrà la durata di sei mesi, prorogabili per il tempo

corrispondente a quello durante il quale i vincitori del concorso non abbiano prestato, per giustificato motivo, servizio effettivo.

Durante il periodo di prova o, in caso di esito negativo, non oltre novanta giorni dal termine del periodo medesimo, gli interessati potranno essere licenziati senza diritto ad alcuna idennità od assegno. Superato con esito favorevole il periodo di prova, il consiglio di amministrazione ne delibererà la nomina in ruolo.

Il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore presso l'istituto per il personale con la qualifica iniziale del ruolo tecnico-meccanografico.

Art. 12.

I vincitori del concorso nominati in prova i quali, senza motivo che l'istituto ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede loro assegnata, alla data stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

La nomina in prova dei vincitori del concorso che, per giustificato motivo, assumano servizio con ritardo sul termine prefisso, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderanno servizio.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, il direttore generale potrà procedere, nel termine di sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria medesima.

Roma, addì 2 luglio 1971

Il Presidente: TURCHETTI

(Schema di domanda di partecipazione al concorso).

RACCOMANDATA

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - Servizio Personale - Ufficio Concorsi e Assunzioni - via Cristoforo Colombo (angolo via Genocchi) - ROMA

Il sottoscritto nato a (provincia di . .) il . . (1) e residente in (provincia di . .) via . . n. codice postale n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a posti di tecnico-meccanografico di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 207 del 17 agosto 1971.

A tale fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (2);

c) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . conseguito il . . presso . .;

e) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione .;

f) di avere/non avere prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni. (Nel caso affermativo indicare quali, specificandone le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quelle che lo impegnano a raggiungere, in caso di nomina, la sede di assegnazione e alla impossibilità di chiedere e ottenere trasferimenti per almeno cinque anni.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità.

Indirizzo . . . .

Firma

. . . . (4)

Luogo e data

. . . .

---

(1) Coloro che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(4) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere vistata dal direttore della sede provinciale o dal capo servizio centrale da cui il concorrente dipende.

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) *Analisi matematica*: Insieme di numeri reali. Calcolo combinatorio. Funzioni di una variabile. Limiti di successioni e di funzioni. Funzioni continue. Calcolo differenziale ed integrale per funzioni di una variabile. Funzioni di più variabili. Numeri complessi. Nozioni fondamentali sulle matrici e sulle operazioni di calcolo matriciale. Equazione caratteristica di una matrice: autovalori ed autovettori. Sistemi di equazione lineari e metodi per la loro risoluzione (per eliminazione ed iterativi). Equazioni algebriche e metodi approssimati per il calcolo delle radici. Integrazione delle forme differenziali lineari ed integrali curvilinei. Integrazione delle funzioni continue di più variabili. Integrali superficiali. Serie numeriche e serie di funzioni. Equazioni differenziali alle derivate ordinarie.

2) *Geometria analitica*: Coordinate cartesiane sulla retta, nel piano e nello spazio. Elementi della teoria delle curve e della superficie. Rette, piani, coniche. Luoghi geometrici nel piano e nello spazio.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre:

1) *Calcolo delle probabilità*: Probabilità e frequenze. Principi delle probabilità totali e composte. Variabili casuali e valori medi. Principali leggi di probabilità (binomiale, di Poisson, gaussiana). Elementi sulla teoria della dispersione.

2) *L'assicurazione di malattia gestita dall'I.N.A.M.*: Fonti legislative e normative (legge istituzionale, altre leggi e norme varie). Organi deliberanti e di controllo. Ordinamento ed organizzazione centrale e periferica, amministrativa e sanitaria. Soggetti dell'assicurazione. Contributi. Prestazioni. Cenni sulle statistiche dell'istituto.

(6987)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.